

DUAL Italia S.p.A.

Via Edmondo De Amicis, 51 | 20123 Milano | Italy

T: +39 02 72080597 | F: +39 02 72080592

reception@dualitalia.com | dualitalia@legalmail.it | www.dualitalia.com



DUAL ITALIA S.P.A.

Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ai sensi del D.Lgs. 231/2001





INDICE

PARTE GENERALE

CAPITOLO 1

NORMATIVA DI RIFERIMENTO:

LA RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA DA REATO DELLE PERSONE GIURIDICHE E LA FUNZIONE DEL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO

- 1.1 Il decreto legislativo n. 231 dell'8 giugno 2001
- 1.2 I "reati-presupposto"
- 1.3 Presupposti per l'imputabilità all'ente della responsabilità amministrativa. L'esimente costituita dall'adozione del modello di organizzazione, gestione e controllo
- 1.4 Le sanzioni previste dal d.lgs. 231/2001 ed il processo di accertamento dell'illecito
- 1.5 Le Linee Guida per l'applicazione del d.lgs. 231/2001 nel settore assicurativo (ANIA)
- 1.6 Reati in materia di salute e sicurezza sul lavoro: cenni e rinvio

CAPITOLO 2

IL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO DI DUAL ITALIA S.P.A.

- 2.1 Premessa. Le azioni poste in essere da DUAL Italia S.p.a. ai fini dell'applicazione del d.lgs. 231/2001 presso la Società
- 2.2 Rilievi generali sulle principali aree di esposizione di DUAL Italia ai rischi di commissione di reati-presupposto
- 2.3 La metodologia seguita per la definizione del Modello
- 2.4 Principi ispiratori, obiettivi e caratteristiche salienti del Modello di DUAL Italia
- 2.5 Struttura del Modello di DUAL Italia
- 2.6 Le policies di gruppo in tema *Ethics & Compliance* e il Conduct Policy Statement
- 2.6.1 *Rapporto tra il Modello e gli standard comportamentali vigenti presso il Gruppo DUAL (i.e., le policies Ethics & Compliance e il Conduct Policy Statement di Gruppo)*
- 2.7 Destinatari del Modello. L'efficace attuazione del Modello di DUAL Italia

CAPITOLO 3

LA STRUTTURA ORGANIZZATIVA ED AZIENDALE DI DUAL ITALIA. INDIVIDUAZIONE DELLE AREE A RISCHIO DI REATO

- 3.1 Breve descrizione della realtà aziendale ed operativa di DUAL Italia e del gruppo di appartenenza. Obiettivi e *mission* aziendale
- 3.2 Aspetti salienti dell'organizzazione interna di DUAL Italia
 - 3.2.1 *L'Amministratore Delegato di DUAL Italia*
 - 3.2.2 *Le principali funzioni aziendali di DUAL Italia*
 - 3.2.3 *La regolamentazione dei rapporti con le compagnie assicurative mandanti*
 - 3.2.4 *La gestione dei rapporti con i broker e gli agenti*
- 3.3 I servizi in affidamento esterno ("outsourcing") nell'ambito della realtà operativa di DUAL Italia
- 3.4 Il sistema dei controlli interni e i principi applicabili nell'ambito della Società e del gruppo di appartenenza
- 3.5 *Whistleblowing*: le segnalazioni di reati o irregolarità di cui i lavoratori siano venuti a conoscenza nello svolgimento delle loro funzioni
- 3.6 Definizione del perimetro dell'analisi dei rischi. Le "aree sensibili"

CAPITOLO 4

L'ORGANISMO DI VIGILANZA

- 4.1 Identificazione dell'Organismo di Vigilanza
- 4.2 Durata in carica e requisiti per la nomina
- 4.3 Regole di convocazione e funzionamento
- 4.4 Funzioni e poteri dell'Organismo di Vigilanza

DUAL Italia S.p.A.

Via Edmondo De Amicis, 51 | 20123 Milano | Italy

T: +39 02 72080597 | F: +39 02 72080592

reception@dualitalia.com | dualitalia@legalmail.it | www.dualitalia.com



4.5 Il *reporting* dell'Organismo di Vigilanza all'organo amministrativo di DUAL Italia

4.6 Il sistema di flussi informativi e segnalazioni verso l'Organismo di Vigilanza

4.7 Modalità di trasmissione, valutazione e conservazione delle segnalazioni

CAPITOLO 5

IL SISTEMA DISCIPLINARE

5.1 Premessa

5.2 Sanzioni per il personale subordinato

5.3 Sanzioni per il personale dirigente

5.4 Misure nei confronti degli *outsourcer*, dei fornitori e degli altri soggetti terzi (agenti, broker, consulenti)

5.5 Tabella delle infrazioni del Modello e criteri di commisurazione delle sanzioni

CAPITOLO 6

DIFFUSIONE ED AGGIORNAMENTO DEL MODELLO

6.1 Formazione ed informazione al personale di DUAL Italia

6.2 Informazione ai soggetti terzi

6.3 Aggiornamento ed adeguamento del Modello

PARTE SPECIALE

ALLEGATI

1. Policies aziendali del Gruppo Hyperion in materia Ethics & Compliance;
2. Conduct Policy Statement - "*Treating our customers fairly and managing our conflicts of interests*";
3. Organigramma aziendale di DUAL Italia;
4. Schede di valutazione dei processi aziendali ai fini dell'individuazione delle attività a rischio *ex d.lgs. 231/2001*;
5. Elenco Reati.

DUAL Italia S.p.A.

Via Edmondo De Amicis, 51 | 20123 Milano | Italy
T: +39 02 72080597 | F: +39 02 72080592
reception@dualitalia.com | dualitalia@legalmail.it | www.dualitalia.com



**MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO
AI SENSI DEL D. LGS. 231/2001
DI
DUAL ITALIA S.P.A.**

PARTE GENERALE

Rev.	Oggetto	Approvazione	Data

CAPITOLO 1

NORMATIVA DI RIFERIMENTO:

LA RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA DA REATO DELLE PERSONE GIURIDICHE E LA FUNZIONE DEL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO

1.1 Il decreto legislativo n. 231 dell'8 giugno 2001

Il decreto legislativo n. 231 dell'8 giugno 2001 (recante la *"Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'art. 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300"*, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 140 del 19 giugno 2001, e le sue successive modificazioni e/o integrazioni: il **"d.lgs. 231/2001"** o il **"Decreto"**)¹ ha introdotto nell'ordinamento giuridico italiano la c.d. "responsabilità amministrativa" delle persone giuridiche per la commissione di illeciti penali da parte di soggetti che abbiano agito nel loro interesse o a loro vantaggio.

La disciplina del d.lgs. 231/2001 prevede una autonoma forma di responsabilità a carico dell'ente, che non sostituisce quella della persona fisica autore del reato, ma vi si aggiunge.

Per effetto di tale regime di responsabilità, l'ente diviene il destinatario di una sanzione mirante a colpire il patrimonio sociale, nel caso in cui il dipendente (personale apicale, intermedio, ecc.) ponga in essere una determinata condotta criminosa *nell'interesse o a vantaggio della persona giuridica per cui opera*.

Ai sensi di quanto disposto dal d.lgs. 231/2001, saranno applicabili agli enti, in via diretta ed autonoma, sanzioni di natura sia *pecuniaria* che *interdittiva*.

1.2 I "reati-presupposto"

L'ente può essere ritenuto responsabile per i Reati espressamente richiamati dagli artt. 24, 24-bis, 24-ter, 25, 25-bis, 25-bis.1, 25-ter, 25-quater, 25-quater.1, 25-quinquies, 25-sexies, 25-septies, 25-octies, 25-novies, 25-decies, 25-undecies, 25-duodecies e 25-terdecies del Decreto, nonché dall'articolo 10 Legge 16 marzo 2006, n. 146, se commessi nel suo interesse o a suo vantaggio dai soggetti qualificati ex art. 5, comma 1, del Decreto.

¹ La legge 300/2000 ha ratificato ed eseguito diverse convenzioni internazionali tra le quali:

- la Convenzione sulla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee (Bruxelles, 26 luglio 1995) e relativo primo Protocollo (Dublino, 27 settembre 1996);
- la Convenzione relativa alla lotta contro la corruzione nella quale sono coinvolti funzionari delle Comunità europee o degli Stati membri dell'Unione europea (Bruxelles, 26 maggio 1997);
- la Convenzione OCSE sulla lotta alla corruzione di pubblici ufficiali stranieri nelle operazioni economiche internazionali (Parigi, 17 dicembre 1997).

In relazione alla ratifica delle convenzioni sopra citate (per lo più elaborate in base all'art. K.3 del Trattato dell'Unione europea), la legge 300/2000 conteneva la delega al Governo per la disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche e degli enti privi di personalità giuridica: disciplina necessaria in quanto, fra gli obblighi convenzionali assunti dall'Italia vi era, anche, l'introduzione di una responsabilità degli enti collettivi.

I Reati richiamati dalle suddette disposizioni normative possono essere compresi, per comodità espositiva, nelle seguenti categorie:

- delitti contro la pubblica amministrazione (quali corruzione, malversazione ai danni dello Stato, truffa ai danni dello Stato e frode informatica ai danni dello Stato, richiamati dagli artt. 24 e 25 del Decreto)²;

² Si tratta dei reati seguenti: malversazione a danno dello Stato (art. 316-*bis* c.p.), indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato (art. 316-*ter* c.p.), truffa aggravata a danno dello Stato (art. 640, comma 2, n. 1, c.p.), truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-*bis* c.p.), frode informatica a danno dello Stato o di altro ente pubblico, anche con riferimento alla circostanza aggravante applicabile nel caso in cui il fatto sia commesso con furto o indebito utilizzo dell'identità digitale in danno di uno o più soggetti (art. 640-*ter* c.p.), concussione (art. 317 c.p.), corruzione per [l'esercizio della funzione](#) o per atto contrario ai doveri d'ufficio (artt. 318, 319 e 319-*bis* c.p.), corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio (art. 320 c.p.), corruzione in atti giudiziari (art. 319-*ter* c.p.), [induzione indebita a dare o promettere utilità \(art. 319-*quater* c.p.\)](#), istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.), [peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità](#), corruzione e istigazione alla corruzione di membri delle Comunità europee, funzionari delle Comunità europee, degli Stati esteri e delle organizzazioni pubbliche internazionali (art. 322-*bis* c.p.). [Il novero dei reati previsto dall'art. 25 del Decreto, così come delineato nel presente Modello, è conforme alle modifiche legislative introdotte dalla legge 6 novembre 2012, n. 190 \("Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione"\). Tra le più significative si annoverano: a\) la modifica della componente sanzionatoria del reato di \[peculato di cui all'art. 314 c.p.\]\(#\), del reato di corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio di cui all'art. 319 c.p., del reato di corruzione in atti giudiziari di cui all'art. 319-*ter* c.p. e del reato di concussione di cui all'art. 317 c.p.; b\) la rimodulazione del reato di corruzione per un atto d'ufficio di cui all'art. 318 c.p., ora denominato come "corruzione per l'esercizio della funzione", consistente nella eliminazione del necessario collegamento tra la utilità ricevuta o promessa con un atto da parte del soggetto che riveste la qualifica pubblicistica, nel ricorso alla locuzione "danaro o altra utilità" in luogo del termine "retribuzione" per definire l'oggetto della dazione ricevuta dal pubblico ufficiale, nella eliminazione della necessità che l'incaricato di pubblico servizio rivesta la "qualità di pubblico impiegato" ai fini della configurabilità del reato; c\) la rimodulazione del reato di concussione di cui all'art. 317 c.p., consistente nella limitazione alla sola condotta di costrizione e nell'esclusivo riferimento al pubblico ufficiale quale soggetto attivo della fattispecie; d\) l'introduzione del reato di "induzione indebita a dare o promettere utilità" di cui all'art. 319-*quater* c.p., nel quale è stata fatta confluire la condotta di induzione \(presente nella precedente formulazione dell'art. 317 c.p.\) e si è previsto quale soggetto attivo del reato anche l'incaricato di pubblico servizio; e\) il coordinamento con le altre disposizioni, quale ad esempio l'art. 322-*bis* c.p., che facevano espresso riferimento alle precedenti formulazioni delle fattispecie.](#)

[Inoltre](#), alcuni emendamenti alla disciplina dei reati di corruzione per l'esercizio della funzione, corruzione per atto contrario ai doveri dell'ufficio, corruzione in atti giudiziari, indebita induzione a dare o promettere utilità, concussione (miranti in particolare all'inasprimento delle sanzioni) sono stati apportati dalla Legge 27 maggio 2015, n. 69 ("Disposizioni in materia di delitti contro la pubblica amministrazione, di associazioni di tipo mafioso e di falso in bilancio"), entrata in vigore dal 14 giugno 2015.

Da ultimo, nuove modifiche sia all'art. 25 d.lgs. 231/2001, sia ad alcuni aspetti della disciplina dei reati-presupposto ivi richiamati, sono state introdotte dalla legge 9 gennaio 2019, n. 3 ("Misure per il contrasto dei reati contro la pubblica amministrazione, nonché in materia di prescrizione del reato e in materia di trasparenza dei partiti e movimenti politici"), pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale il 16 gennaio 2019. Tale normativa ha rafforzato il contrasto dei reati contro la Pubblica Amministrazione mediante una serie di misure volte, tra l'altro, a inasprire le pene principali e accessorie per i reati di corruzione, a rendere più efficaci le indagini preliminari e a limitare l'accesso dei condannati ai benefici carcerari. E' aumentata, inoltre, la durata delle sanzioni interdittive a carico degli enti responsabili ai sensi del Decreto per reati contro la Pubblica Amministrazione.



- delitti informatici e trattamento illecito di dati, richiamati dall'art. 24-*bis* del Decreto³;
- delitti di criminalità organizzata, richiamati dall'art. 24-*ter* del Decreto⁴;
- delitti di falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento, richiamati dall'art. 25-*bis* del Decreto⁵;

³ L'art. 24-*bis* è stato introdotto nel Decreto dall'art. 7 della legge 18 marzo 2008, n. 48. Si tratta dei reati di falsità, uso di atti falsi, soppressione, distruzione e occultamento di atti veri e copie autentiche che tengono luogo degli originali mancanti, riguardanti un documento informatico pubblico o privato avente efficacia probatoria (art. 491-*bis* c.p.), accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (art. 615-*ter* c.p.), detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici (art. 615-*quater* c.p.), diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (art. 615-*quinquies* c.p.), intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-*quater* c.p.), installazione d'apparecchiature per intercettare, impedire od interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-*quinquies* c.p.), danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici, nonché di sistemi informatici o telematici (artt. 635-*bis*, 635-*ter*, 635-*quater*, 635-*quinquies* c.p.), frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica (art. 640-*quinquies* c.p.) e indebito utilizzo senza esserne titolare, falsificazione o alterazione di carte di credito o di pagamento, ovvero qualsiasi altro documento analogo che abiliti al prelievo di denaro contante o all'acquisto di beni o alla prestazione di servizi, possesso, cessione o acquisizione di tali carte o documenti di provenienza illecita o comunque falsificati o alterati, nonché produzione di ordini di pagamento a mezzo degli stessi ai sensi dell'art. 55, comma 9, del d.lgs. 21 novembre 2007, n. 231.

⁴ L'art. 24-*ter* è stato introdotto nel Decreto dall'art. 2 della legge 15 luglio 2009, n. 94. Si tratta dei reati di associazione per delinquere (art. 416 c.p.), dei delitti commessi avvalendosi delle condizioni di cui all'art. 416-*bis* c.p. sulle associazioni di stampo mafioso, di scambio elettorale politico-mafioso (art. 416-*ter* c.p.), sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione (art. 630 c.p.), associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 d.p.r. 9 ottobre 1990, n. 309), produzione, traffico e detenzione illeciti di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 73 d.p.r. 9 ottobre 1990, n. 309). Da ultimo, con la legge 17 aprile 2014, n. 62, il legislatore ha introdotto nel Decreto un ulteriore richiamo al delitto di scambio elettorale politico-mafioso di cui all'art. 416 *ter* c.p., la cui fattispecie è stata contestualmente modificata in modo radicale (si tratta del reato compiuto da chi accetta la promessa di procurare voti mediante le modalità di cui al terzo comma dell'articolo 416-*bis* in cambio dell'erogazione o della promessa di erogazione di denaro o di altra utilità).

Alcuni emendamenti alla disciplina del reato di associazione di stampo mafioso di cui all'art. 416-*bis* c.p. (miranti in particolare all'inasprimento delle sanzioni) sono stati apportati dalla Legge 27 maggio 2015, n. 69 ("*Disposizioni in materia di delitti contro la pubblica amministrazione, di associazioni di tipo mafioso e di falso in bilancio*"), entrata in vigore dal 14 giugno 2015.

⁵ L'art. 25-*bis* è stato introdotto nel Decreto dall'art. 6 del D.L. 350/2001, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1 della L. 409/2001; in seguito, esso è stato modificato dall'art. 15 della L. 99/2009. Si tratta dei reati di falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate (art. 453 c.p.), alterazione di monete (art. 454 c.p.), spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate (art. 455 c.p.), spendita di monete falsificate ricevute in buona fede (art. 457 c.p.), falsificazione di valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati (art. 459 c.p.), contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo (art. 460 c.p.), fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata (art. 461 c.p.), uso di valori di bollo contraffatti o alterati (art. 464 c.p.), contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni (art. 473 c.p.), introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi (art. 474 c.p.), turbata libertà dell'industria o del commercio (art. 513 c.p.).



- delitti contro l'industria e il commercio, richiamati dall'art. 25-bis.1 del Decreto⁶;
- reati societari (quali false comunicazioni sociali, falso in prospetto, illecita influenza sull'assemblea, corruzione tra privati, richiamati dall'art. 25-ter del Decreto)⁷;
- delitti in materia di terrorismo e di eversione dell'ordine democratico, richiamati dall'art. 25-quater del Decreto⁸;

⁶ L'art. 25-bis.1 è stato introdotto nel Decreto dall'art. 15 della L. 99/2009. Si tratta dei reati di turbata libertà dell'industria o del commercio (art. 513 c.p.), illecita concorrenza con minaccia o violenza (art. 513-bis c.p.), frodi contro le industrie nazionali (art. 514 c.p.), frode nell'esercizio del commercio (art. 515 c.p.), vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine (art. 516 c.p.), vendita di prodotti industriali con segni mendaci (art. 517 c.p.), fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale (art. 517-ter c.p.), contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari (art. 517-quater c.p.).

⁷ L'art. 25-ter è stato introdotto nel Decreto dall'art. 3 del d.lgs. 61/2002. Si tratta dei reati di false comunicazioni sociali e false comunicazioni sociali delle società quotate (artt. 2621 e 2622 c.c.), impedito controllo (art. 2625, comma 2, c.c.), formazione fittizia del capitale (art. 2632 c.c.), indebita restituzione dei conferimenti (art. 2626 c.c.), illegale ripartizione degli utili e delle riserve (art. 2627 c.c.), illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (art. 2628 c.c.), operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.), omessa comunicazione del conflitto di interessi (art. 2629-bis c.p.), indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 c.c.), [corruzione tra privati \(art. 2635, co. 3, c.c.\)](#), istigazione alla corruzione tra privati (art. 2635-bis c.p.), illecita influenza sull'assemblea (art. 2636 c.c.), aggio (art. 2637 c.c.), ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638 c.c.).

[Il reato di corruzione tra privati è stato introdotto nel novero delle fattispecie di cui all'art. 25-ter del Decreto da parte della legge 190/2012, che ha inoltre provveduto ad una rimodulazione della precedente fattispecie di "infedeltà a seguito di dazione o promessa di utilità" prevista dall'art. 2635 c.c.. La fattispecie nella sua formulazione attuale, pur conservando complessivamente la struttura della precedente infedeltà a seguito di dazione, prevede: a\) l'estensione dei soggetti attivi, oltre ad amministratori, direttori generali, dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, sindaci e liquidatori a coloro che siano sottoposti alla direzione o vigilanza di questi ultimi; b\) l'estensione della condotta agli atti commessi, da parte dei soggetti attivi, in violazione degli obblighi di fedeltà e non solo a quelli inerenti al proprio ufficio. Mentre nella formulazione originale la fattispecie prevedeva il regime della procedibilità d'ufficio nel solo caso in cui dal reato fosse derivata una distorsione della concorrenza, a seguito della modifica introdotta dalla legge 9 gennaio 2019, n. 3 \("Misure per il contrasto dei reati contro la pubblica amministrazione, nonché in materia di prescrizione del reato e in materia di trasparenza dei partiti e movimenti politici"\) i reati di corruzione tra privati \(art. 2635 c.c.\) e istigazione alla corruzione tra privati \(art. 2635-bis\) sono perseguibili d'ufficio in ogni caso.](#)

Alcuni emendamenti alla disciplina del reato di false comunicazioni sociali e di quello di corruzione tra privati (miranti in particolare all'inasprimento delle sanzioni) sono stati apportati dalla Legge 27 maggio 2015, n. 69 ("Disposizioni in materia di delitti contro la pubblica amministrazione, di associazioni di tipo mafioso e di falso in bilancio"), entrata in vigore dal 14 giugno 2015.

Infine, in data 30 marzo 2017 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il D.Lgs. 38/2017, il quale: (i) ha modificato il reato di corruzione tra privati di cui all'art. 2635 c.c., inasprendo il trattamento sanzionatorio delle persone giuridiche previsto dal D.lgs. 231/2001; (ii) ha introdotto la fattispecie della istigazione alla corruzione tra privati prevista dall'art. 2635-bis c.c. quale nuovo reato presupposto.

⁸ L'art. 25-quater è stato introdotto nel Decreto dall'art. 3 della legge 14 gennaio 2003, n. 7. Si tratta dei "delitti aventi finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico, previsti dal codice penale e dalle leggi speciali", nonché dei delitti, diversi da quelli sopra indicati, "che siano comunque stati posti in essere in violazione di quanto previsto dall'articolo 2 della Convenzione internazionale per la repressione del finanziamento del terrorismo fatta a New York il 9 dicembre 1999". Tale Convenzione, punisce chiunque, illegalmente e dolosamente, fornisce o raccoglie fondi sapendo che gli stessi



- pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili, richiamati dall'art. 25-*quater*⁹ del Decreto⁹;
- delitti contro la personalità individuale (quali la prostituzione minorile, la pornografia minorile, la tratta di persone e la riduzione e mantenimento in schiavitù, richiamati dall'art. 25-*quinquies* del Decreto)¹⁰;
- delitti in materia di abusi di mercato, indicati all'art. 25-*sexies* del Decreto¹¹;
- delitti di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro, richiamati dall'art. 25-*septies* del Decreto¹²;
-
-

saranno, anche parzialmente, utilizzati per compiere: (i) atti diretti a causare la morte - o gravi lesioni - di civili, quando l'azione sia finalizzata ad intimidire una popolazione, o coartare un governo o un'organizzazione internazionale; (ii) atti costituenti reato ai sensi delle convenzioni in materia di: sicurezza del volo e della navigazione, tutela del materiale nucleare, protezione di agenti diplomatici, repressione di attentati mediante uso di esplosivi. La categoria dei "*delitti aventi finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico, previsti dal codice penale e dalle leggi speciali*" è menzionata dal Legislatore in modo generico, senza indicare le norme specifiche la cui violazione comporterebbe l'applicazione del presente articolo. Si possono, in ogni caso, individuare quali principali reati presupposti l'art. 270-*bis* c.p. (*Associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordine democratico*) il quale punisce chi promuove, costituisce organizza, dirige o finanzia associazioni che si propongono il compimento di atti violenti con finalità terroristiche od eversive, e l'art. 270-*ter* c.p. (*Assistenza agli associati*) il quale punisce chi dà rifugio o fornisce vitto, ospitalità mezzi di trasporto, strumenti di comunicazione a taluna delle persona che partecipano alle associazioni con finalità terroristiche od eversive.

⁹ L'art 25-*quater*¹ è stato introdotto nel Decreto dall'art. 8 della legge 9 gennaio 2006, n. 7. Si tratta del reato di pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili di cui all'art. 583-*bis* c.p.

¹⁰ L'art. 25-*quinquies* è stato introdotto nel Decreto dall'art. 5 della legge 11 agosto 2003, n. 228. Si tratta dei reati di riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù (art. 600 c.p.), tratta di persone (art. 601 c.p.), acquisto e alienazione di schiavi (art. 602 c.p.), reati connessi alla prostituzione minorile e allo sfruttamento della stessa (art. 600-*bis* c.p.), alla pornografia minorile e allo sfruttamento della stessa (art. 600-*ter* c.p.), detenzione di materiale pornografico prodotto mediante lo sfruttamento sessuale dei minori (art. 600-*quater* c.p.), iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile (art. 600-*quinquies* c.p.). Recentemente, l'art. 3 del d.lgs. 4 marzo 2014, n. 39, emanato in attuazione della Direttiva 2011/93/UE relativa alla lotta contro l'abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e la pornografia minorile, ha introdotto nel perimetro di applicazione dell'art. 25-*quinquies* anche il delitto di cui all'articolo 609-*undecies* c.p.. Si tratta del reato di adescamento di minorenni, che punisce con la reclusione da uno a tre anni l'adescamento di un soggetto di età inferiore ai 16 anni al fine di commettere uno dei fatti previsti e puniti dalle fattispecie incriminatrici poste a tutela della sessualità dei minorenni. A norma dell'art. 609-*undecies* c.p. "per adescamento si intende qualsiasi atto volto a carpire la fiducia del minore attraverso artifici, lusinghe o minacce posti in essere anche mediante l'utilizzo della rete internet o di altre reti o mezzi di comunicazione".

¹¹ L'art. 25-*sexies* è stato introdotto nel Decreto dall'art. 9 della legge 18 aprile 2005 n. 62. Si tratta dei reati di abuso di informazioni privilegiate (art. 184, d.lgs. 58/1998) e di manipolazione del mercato (art. 185, d.lgs. 58/1998).

¹² L'art. 25-*septies* è stato introdotto nel Decreto dall'art. 300 del d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81. Si tratta dei reati di omicidio colposo (art. 589, comma 2, c.p.) commesso con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro e delle lesioni personali gravi o gravissime (art. 590, comma 3, c.p.) commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro.



- reati transnazionali, indicati dall'art. 10 legge 16 marzo 2006, n. 146¹³;
- reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché di autoriciclaggio, richiamati dall'art. 25-*octies* del Decreto¹⁴;
- delitti in materia di violazione del diritto d'autore, richiamati dall'art. 25-*novies* del Decreto¹⁵;
- [reato di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria, richiamato dall'art. 25-*decies* del Decreto](#)¹⁶.

¹³ La legge 16 marzo 2006, n. 146, di ratifica ed esecuzione in Italia della Convenzione e dei Protocolli contro il crimine organizzato transnazionale, adottati dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite il 15 novembre 2000 ed il 31 maggio 2001 (nota come *Convenzione di Palermo*), ha introdotto, mediante un'autonoma previsione contenuta nel suo art. 10, la responsabilità amministrativa degli enti in relazione a determinate ipotesi di c.d. "reato transnazionale".

La definizione di "reato transnazionale" è contenuta nell'art. 3 della medesima legge 146/2006, laddove si specifica che si considera tale "il reato punito con la pena della reclusione non inferiore nel massimo a quattro anni, qualora sia coinvolto un gruppo criminale organizzato", con l'ulteriore condizione che sussista almeno uno dei seguenti requisiti [art. 3, lett. a), b), c) e d)]:

- "sia commesso in più di uno Stato";
- "sia commesso in uno Stato, ma una parte sostanziale della sua preparazione, pianificazione, direzione o controllo avvenga in un altro Stato";
- "sia commesso in uno Stato, ma in esso sia implicato un gruppo criminale organizzato impegnato in attività criminali in più di uno Stato";
- "sia commesso in uno Stato ma abbia effetti sostanziali in un altro Stato".

La ratifica della convenzione e dei suoi protocolli ha offerto l'occasione per includere numerosi nuovi reati al catalogo di quelli che fanno scattare la responsabilità degli enti.

L'art. 10 della L. 146/2006 dispone – in via di richiamo – nell'ultimo comma che "agli illeciti amministrativi previsti dal presente articolo si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231".

I reati transnazionali richiamati dall'art. 10 della L. 146/2006 sono i reati di associazione per delinquere (art. 416 c.p.), associazione di tipo mafioso anche straniera (art. 416-*bis* c.p.), induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377-*bis* c.p.), favoreggiamento personale (art. 378 c.p.), associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291-*quater* D.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43), associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309), reati concernenti il traffico di migranti (art. 12 d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286).

¹⁴ L'art. 25-*octies* è stato introdotto nel Decreto dall'art. 63, comma 3, del d.lgs. 21 novembre 2007, n. 231. Si tratta dei reati di ricettazione (art. 648 c.p.), riciclaggio (art. 648-*bis* c.p.), impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648-*ter* c.p.) e autoriciclaggio (art. 648-*ter.1* c.p.).

Con la Legge 15 dicembre 2014 n. 186, è stata introdotta nel Decreto la fattispecie dell'*autoriciclaggio*, prevista dall'art. 648-*ter.1* del codice penale, che attribuisce rilevanza alla condotta di chi, in seguito alla sua commissione di un "delitto non colposo", impieghi, sostituisca, trasferisca, in attività finanziarie, imprenditoriali o speculative, il denaro, i beni o le altre utilità provenienti da tale delitto, in modo da ostacolare concretamente l'identificazione della provenienza delittuosa.

¹⁵ L'art. 25-*novies* è stato introdotto nel Decreto dall'art. 15 della L. 99/2009. Si tratta dei reati previsti dagli artt. 171, 171-*bis*, 171-*ter*, 171-*septies*, 171-*octies*, Legge 22 aprile 1941, n. 633 (Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio).

¹⁶ [L'art. 25-*decies* è stato introdotto nel Decreto dall'art. 4 della legge 116/2009 \("Ratifica ed esecuzione della Convenzione dell'Organizzazione delle Nazioni Unite contro la corruzione, adottata dalla Assemblea generale dell'ONU il 31 ottobre 2003 con risoluzione n. 58/4, firmata dallo Stato italiano il 9 dicembre 2003, nonché norme di adeguamento interno e modifiche al codice penale e al](#)

- [reati ambientali, richiamati dall'art. 25-undecies del Decreto](#)¹⁷;
- [reati connessi allo sfruttamento del lavoro o all'occupazione illegale di cittadini stranieri, richiamati dall'art. 25-duodecies del Decreto](#)¹⁸;
- [reati di razzismo e xenofobia, richiamati dall'art. 25-terdecies del Decreto](#)¹⁹;

[codice di procedura penale](#)”). La sua numerazione è stata successivamente corretta dall'art. 2 del d.lgs. 121/2011.

¹⁷ [L'art. 25-undecies è stato introdotto nel Decreto dall'art. 2 del d.lgs. 121/2011. I Reati richiamati in quella sede sono una serie di illeciti di natura ambientale, previsti dal d.lgs. 3 aprile 2006 n. 152 \(Norme in materia ambientale, c.d. Codice dell'Ambiente\), dalla L. 7 febbraio 1992 n. 150 \(Disciplina dei diritti relativi all'applicazione in Italia della convenzione sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione \(...\)\) nonché norme per la commercializzazione e la detenzione di esemplari vivi di mammiferi e rettili che possono costituire pericolo per la salute e l'incolumità pubblica\), dalla L. 28 dicembre 1993 n. 549 \(Misure a tutela dell'ozono stratosferico e dell'ambiente\), e dal d.lgs. 6 novembre 2007 n. 202 \(Attuazione della direttiva 2005/35/CE relativa all'inquinamento provocato dalle navi e conseguenti sanzioni\). In particolare, in relazione al Codice dell'Ambiente sono sanzionati, tra gli altri: l'effettuazione di scarichi di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose \(art. 137\); la raccolta, trasporto, smaltimento, commercio di rifiuti in mancanza di autorizzazione \(art. 256\); l'inquinamento del suolo, sottosuolo, acque superficiali o sotterranee con il superamento delle concentrazioni soglia \(art. 257\); la violazione della tenuta dei formulari nel trasporto di rifiuti \(art. 258\); il traffico illecito dei rifiuti \(art. 259\); la gestione abusiva di ingenti quantità di rifiuti \(art. 260\); la falsa indicazione delle caratteristiche dei rifiuti nei certificati e l'utilizzo degli stessi \(art. 260-bis\); il superamento dei valori limite di emissione \(art. 279\). Il d.lgs. 121/2011 ha inoltre inserito nel codice penale due nuove fattispecie: l'art. 727-bis \(Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette\), e l'art. 733-bis \(Distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto\).](#)

Successivamente, la Legge 22 maggio 2015 n. 68, recante "Disposizioni in materia di delitti contro l'ambiente", ha introdotto nel sistema i c.d. "Ecoreati", inserendo nel codice penale il titolo VI-bis ("Dei Delitti contro l'ambiente") che disciplina ulteriori fattispecie di reato: l'inquinamento ambientale (art. 452-bis) e la sua forma aggravata da morte o lesioni (art. 452-ter); il disastro ambientale (art. 452-quater); i delitti colposi contro l'ambiente (art. 452-quinquies); il traffico e l'abbandono di materiale ad alta radioattività (art. 452-sexies); l'impedimento del controllo (art. 452-septies); l'omessa bonifica (art. 452-terdecies).

¹⁸ [L'art. 25-duodecies è stato introdotto nel Decreto dall'art. 2 del d.lgs. 109/2012 \("Attuazione della direttiva 2009/52/CE che introduce norme minime relative a sanzioni e a provvedimenti nei confronti di datori di lavoro che impiegano cittadini di Paesi terzi il cui soggiorno è irregolare"\). L'art. 25-duodecies prevede la responsabilità dell'ente nel caso in cui venga commesso il reato di cui all'art. 22, comma 12-bis, del d.lgs. 286/1998; vale a dire, tutte le volte in cui venga commessa la fattispecie criminosa di cui all'art. 22 del d.lgs. 286/1998 \("Il datore di lavoro che occupa alle proprie dipendenze lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno previsto dal presente articolo, ovvero il cui permesso sia scaduto e del quale non sia stato chiesto, nei termini di legge, il rinnovo, revocato o annullato, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa di 5000 euro per ogni lavoratore impiegato"\) e contestualmente ricorra una delle seguenti condizioni:](#)

- [se i lavoratori occupati sono in numero superiore a tre;](#)
- [se i lavoratori occupati sono minori in età non lavorativa;](#)
- [se i lavoratori occupati sono sottoposti alle altre condizioni lavorative di particolare sfruttamento di cui al terzo comma dell'art. 603-bis del codice penale.](#)

¹⁹ [L'art. 25-terdecies è stato introdotto nel Decreto dall'art. 5 della Legge 20 novembre 2017, n. 167 recante "Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione Europea - Legge Europea 2017". Tale normativa prevede la responsabilità dell'ente nel caso di comportamenti illeciti connessi con la partecipazione ad](#) organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi aventi tra i propri scopi l'incitamento alla discriminazione o alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi, nonché la propaganda ovvero l'istigazione e l'incitamento, commessi in modo che derivi concreto pericolo di diffusione, fondati in tutto o in parte sulla negazione, sulla

1.3 Presupposti per l'imputabilità all'ente della responsabilità amministrativa. L'esimente costituita dall'adozione del modello di organizzazione, gestione e controllo

Come anticipato, ai sensi dell'art. 5 d.lgs. 231/2001, *“l'ente è responsabile per i reati commessi nel suo interesse o a suo vantaggio”*. L'ente, per contro, non risponde del fatto, se l'autore del reato-presupposto ha agito nell'interesse proprio o di terzi.

Inoltre, sempre ai sensi del citato art. 5, l'ente è ritenuto responsabile se il reato viene posto in essere:

- da persone che rivestono *funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'ente o di una sua unità organizzativa dotata di una sua autonomia finanziaria e funzionale nonché da persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dello stesso* (i c.d. soggetti *“in posizione apicale”* o *“apicali”*; art. 5, comma 1, lett. a), d.lgs. 231/2001);
- da persone *sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti appena menzionati* (i c.d. soggetti *sottoposti* all'altrui direzione; art. 5, comma 1, lett. b), d.lgs. 231/2001).

Non è detto, tuttavia, che l'ente debba sempre e comunque rispondere in occasione della commissione di un reato-presupposto da parte di un dipendente. Il legislatore fa salva la dimostrazione dell'estraneità dell'ente rispetto alla commissione del reato stesso. In quest'ottica, l'art. 6 d.lgs. 231/2001 stabilisce che l'ente non è chiamato a rispondere dell'illecito nel caso in cui dimostri di aver adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, *“modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi”*²⁰.

Affinché il Modello abbia valore esimente la norma richiede la sua formale adozione prima del fatto-reato e la sua efficace attuazione da parte dell'ente.

La medesima norma prevede, inoltre, l'istituzione di un *“organismo di controllo interno all'ente”*, con il compito di vigilare sul funzionamento, sull'efficacia e sull'osservanza del predetto modello di organizzazione, gestione e controllo, nonché di curarne l'aggiornamento.

I modelli in questione devono quindi rispondere alle seguenti esigenze:

- individuare le attività a rischio di reato;
- prevedere specifici protocolli per la prevenzione dei reati;
- individuare, al fine della prevenzione dei reati, le modalità di gestione delle risorse finanziarie;

minimizzazione in modo grave o sull'apologia della Shoah o dei crimini di genocidio, dei crimini contro l'umanità e dei crimini di guerra.

²⁰ In altri termini, la specifica colpevolezza dell'ente si configurerà quando il reato commesso da un suo organo o sottoposto rientra in una decisione imprenditoriale ovvero quando esso è conseguenza del fatto che l'ente medesimo non si è dotato di un modello di organizzazione idoneo a prevenire reati del tipo di quello verificatosi o ancora che vi è stata al riguardo omessa o insufficiente vigilanza da parte degli organismi dotati di potere di controllo (cosiddetta *“colpa di organizzazione”*).



- prevedere obblighi di informazione all'organismo deputato al controllo sul funzionamento e l'osservanza dei modelli;
- introdurre un sistema disciplinare interno idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello.

Nell'ipotesi di un reato-presupposto commesso da *soggetti apicali*, l'ente non risponderà se prova che:

- (i) l'organo dirigente ha adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, un modello di organizzazione, gestione e controllo idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi;
- (ii) il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza del modello e di curarne l'aggiornamento sia stato affidato a un organismo dell'ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo;
- (iii) non vi sia stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'organismo di controllo in ordine al modello;
- (iv) i soggetti abbiano commesso il reato eludendo fraudolentemente il modello, ovvero a proprio ed esclusivo interesse (o vantaggio).

Nel caso in cui, il reato sia stato commesso da *soggetti sottoposti* alla direzione o alla vigilanza del personale apicale, l'ente sarà responsabile del reato solo per carenza colpevole negli obblighi di direzione e vigilanza. Pertanto, l'ente che, prima della commissione del reato, dia attuazione ad un modello idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi, è esente da responsabilità.

1.4 Le sanzioni previste dal d.lgs. 231/2001 ed il processo di accertamento dell'illecito

Al verificarsi delle condotte rilevanti ex d.lgs. 231/2001 sono previste a carico dell'ente:

- **sanzioni pecuniarie:** fino a un massimo di Euro 1.549.370,69 (e sequestro conservativo in sede cautelare);
- **sanzioni interdittive,**
oltre a:
 - confisca (e sequestro preventivo in sede cautelare);
 - pubblicazione della sentenza (in caso di applicazione di una sanzione interdittiva).

Le sanzioni interdittive hanno una durata non inferiore a tre mesi e non superiore a due anni (con la precisazione che, ai sensi dell'art. 14, comma 1, d.lgs. 231/2001, esse "*hanno ad oggetto la specifica attività alla quale si riferisce l'illecito dell'ente*").

Esse possono consistere in:

- interdizione dall'esercizio dell'attività;
- sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;
- divieto di contrattare con la pubblica amministrazione;
-



- esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli concessi;
- divieto di pubblicizzare beni o servizi.

Le sanzioni interdittive si applicano in relazione ai soli reati per i quali siano espressamente previste²¹, in presenza di una delle seguenti condizioni:

- a) che l'ente abbia tratto dalla consumazione del reato un profitto di rilevante entità e il reato sia stato commesso da soggetti in posizione apicale ovvero da soggetti sottoposti all'altrui direzione quando, in tale ultimo caso, la commissione del reato sia stata determinata o agevolata da gravi carenze organizzative;
- b) in caso di reiterazione degli illeciti.

In linea di principio, le sanzioni interdittive sono applicabili anche in via cautelare.

1.5 Le Linee Guida per l'applicazione del d.lgs. 231/2001 nel settore assicurativo (ANIA)

L'art. 6, comma 3, d.lgs. 231/2001 prevede che *"I modelli di organizzazione e di gestione possono essere adottati, garantendo le esigenze di cui al comma 2, sulla base di codici di comportamento redatti dalle associazioni rappresentative degli enti, comunicati al Ministero della Giustizia che, di concerto con i Ministeri competenti, può formulare, entro trenta giorni, osservazioni sulla idoneità dei modelli a prevenire i reati"*.

In ossequio a tale disposizione, l'Associazione Nazionale tra le Imprese Assicuratrici (ANIA), che rappresenta un riferimento importante in materia di *compliance* nell'ambito del settore di riferimento, ha adottato le "Linee guida in materia di responsabilità amministrativa per le imprese del settore assicurativo (art. 6, comma 3, d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231)", ritenute dal Ministero della Giustizia, con lettera del 21 luglio 2008, adeguate e idonee al raggiungimento dello scopo fissato dall'art. 6, comma 3, d.lgs. 231/2001.

Le suddette Linee Guida ANIA, di cui fa parte integrante anche il testo dei *"Suggerimenti operativi"* ad esse allegato, hanno sostituito quelle precedentemente ufficializzate da ANIA il 14 febbraio 2003.

Le Linee Guida ANIA sono aggiornate alla data del 18 marzo 2008.

Delle indicazioni contenute nelle Linee Guida ANIA è stato opportunamente tenuto conto nella redazione del presente documento.

²¹ Si tratta di: reati contro la pubblica amministrazione, di cui agli artt. 24 e 25 d.lgs. 231/2001, delitti informatici e trattamento illecito di dati, di cui all'art. 24-bis d.lgs. 231/2001, taluni reati contro la fede pubblica quali la falsità in monete, di cui all'art. 25-bis d.lgs. 231/2001, delitti in materia di terrorismo e di eversione dell'ordine democratico, di cui all'art. 25-quater d.lgs. 231/2001, pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili, di cui all'art. 25-quater¹ d.lgs. 231/2001, delitti contro la personalità individuale, di cui all'art. 25-quinquies d.lgs. 231/2001, delitti di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime commessi con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro, di cui all'art. 25-septies d.lgs. 231/2001, reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, di cui all'art. 25-octies d.lgs. 231/2001.

Ai sensi delle suddette Linee Guida, le caratteristiche essenziali per la costruzione di un modello di organizzazione, gestione e controllo sono:

1. **l'identificazione dei rischi**, ossia l'analisi delle strutture aziendali al fine di evidenziare da dove (in quale area/settore di attività) e secondo quali modalità si possano verificare le ipotesi criminose previste dal d.lgs. 231/2001;
2. **la progettazione del sistema di controllo** (c.d. *protocolli*), ossia la valutazione del sistema di controllo esistente e l'eventuale adeguamento, al fine di contrastare efficacemente i rischi precedentemente individuati.

Le componenti di un sistema di controllo preventivo sui rischi di reato sono così individuate:

- adozione di un Codice di Condotta con riferimento ai reati considerati;
- adozione di un sistema organizzativo sufficientemente formalizzato e chiaro soprattutto per quanto concerne l'attribuzione di responsabilità;
- adozione di procedure manuali e informatiche;
- adozione di un sistema di poteri autorizzativi e di firma;
- adozione di un sistema di controllo di gestione;
- adozione di un sistema di comunicazione e formazione del personale.

Le componenti sopra evidenziate devono ispirarsi ai seguenti principi:

- ogni operazione, transazione, azione deve essere verificabile, documentata, coerente e congrua;
 - nessuno può gestire in autonomia un intero processo;
 - il sistema di controllo deve documentare lo svolgimento dei controlli;
3. **la nomina dell'Organismo di Vigilanza**, ossia dell'organo al quale affidare il compito di vigilare sul funzionamento, sull'efficacia e l'osservanza del modello, nonché di curarne l'aggiornamento;
 4. **la previsione di un autonomo sistema disciplinare** o di meccanismi sanzionatori per le violazioni delle norme del Codice di Condotta e del modello di organizzazione, gestione e controllo.

Va comunque considerato che il settore assicurativo è soggetto a specifica e capillare vigilanza; pertanto l'attenta applicazione della normativa di settore è un primo strumento di salvaguardia dell'ente.

1.6 Reati in materia di salute e sicurezza sul lavoro: cenni e rinvio

Nell'ambito delle valutazioni contenute nel presente documento in merito al rischio di comportamenti illeciti in materia di salute e sicurezza sul lavoro, occorre tenere conto della legislazione prevenzionistica vigente e, in particolare, del d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 (c.d. "*Testo Unico sulla Salute e Sicurezza sul Lavoro*") e successive modifiche ed integrazioni.

Tale complesso normativo, infatti, delinea un ulteriore "*sistema*" di principi cogenti e adempimenti obbligatori la cui declinazione sul piano della gestione applicativa - laddove opportunamente integrata nel "modello organizzativo" - può risultare idonea a ridurre ad un livello *accettabile*, e dunque esimente, la possibilità di una condotta di reato colposo commesso mediante violazione delle norme prevenzionistiche.



CAPITOLO 2

IL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO DI DUAL ITALIA S.P.A.

2.1 Premessa. Le azioni poste in essere da DUAL Italia S.p.a. ai fini dell'applicazione del d.lgs. 231/2001 presso la Società

Il presente documento (nella sua Parte Generale e nella successiva Parte Speciale) incorpora il modello di organizzazione, gestione e controllo (il "**Modello**") adottato da DUAL Italia S.p.a. ("**DUAL Italia**", ovvero la "**Società**"). Esso contiene i principi di organizzazione, gestione e controllo elaborati dalla Società nell'ambito dello svolgimento dell'attività sociale, in coerenza con i valori del Gruppo Hyperion (cfr. oltre) a livello globale, ai fini della prevenzione dei reati da cui discende la responsabilità amministrativa dell'ente ai sensi del d.lgs. 231/2001.

Le attività di predisposizione e di attuazione del Modello di DUAL Italia sono state svolte in conformità ai requisiti previsti dal d.lgs. 231/2001 ed in armonia con i principi e con gli elevati standard etici e di efficiente gestione dell'attività aziendale, radicati nella cultura di *governance* della Società e del gruppo di appartenenza²².

Secondo quanto disposto dall'articolo 6, comma 1, lett. a) d.lgs. 231/2001 – che stabilisce che l'adozione e l'efficace attuazione del Modello costituiscono atti di competenza e di emanazione del vertice esecutivo dell'ente – il Modello di DUAL Italia è stato formalmente approvato con delibera del Consiglio di Amministrazione della Società.

Con tale delibera, che ha reso vincolante il Modello per tutti i soggetti appartenenti ad DUAL Italia che, ai sensi del d.lgs. 231/2001, devono ritenersi destinatari delle sue prescrizioni (i "**Destinatari**"), l'organo amministrativo della Società ha altresì istituito l'organismo preposto all'attività di vigilanza e controllo sul funzionamento e l'osservanza del Modello e sul suo aggiornamento, così come previsto dall'art. 6 d.lgs. 231/2001 (l'**Organismo di Vigilanza**", ovvero l'**Organismo**", ovvero ancora l'**OdV**"), nominandone i primi componenti.

Il consiglio di amministrazione di DUAL Italia - previa acquisizione del parere dell'Organismo di Vigilanza - ha la responsabilità e quindi il potere di integrare e/o modificare, mediante apposita delibera, i contenuti del Modello, qualora intervengano mutamenti organizzativi, normativi o modifiche nell'attività sociale, tali da rendere necessario l'aggiornamento o la modifica del Modello, ovvero nel caso in cui quest'ultimo manifesti lacune o carenze, anche in relazione alle violazioni e/o elusioni riscontrate.

L'organo amministrativo della Società dovrà infine garantire, avvalendosi a tale scopo del supporto e delle segnalazioni dell'Organismo di Vigilanza, il rispetto effettivo dei protocolli preventivi previsti dal Modello nelle aree aziendali "a rischio di reato", da parte di tutti i Destinatari.

²² In sede di predisposizione del Modello, si è altresì presa visione del "*Position Paper*" dell'Associazione Italiana Internal Auditors datato ottobre 2001, della Circolare n. 68 del 19 novembre 2002 di *Assonime*, nonché delle Linee guida UNI/INAIL per un sistema di gestione della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro (SGSL) del 28 settembre 2001.



I responsabili delle funzioni aziendali di DUAL Italia – primo fra tutti, il suo Amministratore Delegato – ciascuno nell’ambito delle proprie competenze, sono tenuti a verificare periodicamente l’efficacia e l’effettività delle procedure finalizzate ad impedire la commissione di reati-presupposto. Essi, qualora riscontrino l’esigenza di modificare e/o aggiornare tali procedure, effettuano una segnalazione documentata all’Organismo di Vigilanza, che provvede di conseguenza secondo quanto disposto dai successivi Capitoli 4 e 6.

Degli aggiornamenti e delle modifiche del Modello è data comunicazione ai Destinatari ai sensi del Capitolo 6.

Gli Allegati al Modello possono essere modificati a cura del Compliance & Data Protection Officer anche senza formale emendamento del Modello, sentito il parere dell’Organismo di Vigilanza.

2.2 Rilievi generali sulle principali aree di esposizione di DUAL Italia ai rischi di commissione di reati-presupposto

Il grado c.d. *overall* di “sensibilità” di DUAL Italia alle problematiche relative alla corretta prevenzione dei reati-presupposto può considerarsi, in linea generale, di entità non rilevante, in considerazione delle specifiche tipologie di attività riconducibili al suo oggetto sociale e dei presidi di controllo facenti capo alla sua organizzazione interna.

In ogni caso, limitando la riflessione alle più significative aree di esposizione della Società a rischi connessi al d.lgs. 231/2001, occorre considerare che:

- a) a causa dei rapporti intrattenuti con enti pubblici ai fini dello svolgimento dell’attività sociale (cfr. oltre, Cap. 3, § 3.1), DUAL Italia presenta un (moderato) profilo di rischio di commissione dei *reati contro la P.A.* richiamati dagli artt. 24 e 25 d.lgs. 231/2001:
 - (i) in linea generale, nei limitati casi in cui la Società prenda parte, per conto delle compagnie assicurative mandanti, a gare pubbliche di appalto per la prestazione di servizi assicurativi ad enti pubblici e/o ad organismi di natura privata svolgenti attività di rilevanza pubblica. In tali casi, assumono natura sensibile le attività inerenti il supporto nella predisposizione della documentazione relativa alla partecipazione a gare:
 - a. monitoraggio dei bandi di gara nel settore assicurativo specifico;
 - b. prima selezione dei bandi di interesse per le compagnie mandanti, sulla base del prezzo e della qualità del servizio richiesto;
 - c. ove necessario, richiesta di chiarimenti sulle caratteristiche del bando, attraverso contatti con la P.A. di riferimento;
 - d. raccolta, nell’ambito del processo di partecipazione alla gara, di tutte le informazioni e la documentazione necessarie alla partecipazione, anche attraverso i rapporti con broker e altri soggetti terzi.
 - (ii) nell’ambito dei quotidiani adempimenti di carattere amministrativo, fiscale, contabile, ecc. ed ai relativi rapporti con enti pubblici istituzionali e territoriali (es. Agenzia delle Entrate, Guardia di Finanza, ecc.);
 - (iii) nell’ambito dei rapporti con le competenti autorità di vigilanza (IVASS, Garante per la Privacy, Autorità garante per la concorrenza ed il mercato) per la gestione di problematiche attinenti alla gestione del business assicurativo;



- (iv) nell'ambito delle attività di promozione e successiva gestione del business assicurativo, mediante l'intrattenimento di rapporti (anche attraverso l'intermediazione dei broker/agenti) con clientela effettiva o potenziale che presenti elementi di riconducibilità a soggetti di natura pubblica o svolgenti attività a rilevanza pubblica (i.e., enti pubblici, persone fisiche riconducibili alla Pubblica Amministrazione per la copertura assicurativa di responsabilità riconducibili al ruolo di c.d. Public Official, ecc.);
 - (v) in particolare, nell'ambito delle attività di gestione e eventuale liquidazione per conto delle compagnie assicurative mandanti di sinistri riconducibili a polizze intermedie con enti pubblici e/o funzionari della Pubblica Amministrazione, nonché della definizione e stanziamento delle relative riserve;
 - (vi) nelle attività di selezione e gestione dei rapporti con consulenti tecnici e legali, periti, medici legali, incaricati ai fini della valutazione di aspetti tecnici relativi ai sinistri in gestione;
 - (vii) ai fini della gestione delle formalità legate al rilascio di autorizzazioni, acquisizione di licenze, pagamento di accise legate alle varie fasi dell'operatività aziendale;
- b) la natura di impresa commerciale per la fornitura di servizi assicurativi espone DUAL Italia, al pari di qualsiasi altra azienda, al rischio potenziale di commissione di taluni dei c.d. *reati societari* di cui all'art. 25-ter d.lgs. 231/2001;
 - c) le attività di apertura di nuovi clienti, sottoscrizione dei rischi ed emissione dei contratti assicurativi, predisposizione dei documenti di polizza, eventuali storni di polizze, liquidazione di sinistri, emissione di quietanze ecc. espone DUAL Italia al rischio potenziale di commissione dei reati di riciclaggio, impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita e autoriciclaggio, disciplinati dall'art. 25-octies d.lgs. 231/2001;
 - d) le attività di promozione e commercializzazione di prodotti e servizi assicurativi destinati alla vendita in Italia espone la Società ad un moderato livello di rischio relativo alla ipotetica commissione di delitti contro l'industria e il commercio ai sensi dell'art. 25-bis.1 d.lgs. 231/2001, con riferimento alla possibilità di pratiche commerciali scorrette/ingannevoli nell'ambito delle azioni promozionali aventi ad oggetto tali prodotti e servizi;
 - e) ai sensi dell'art. 24-bis d.lgs. 231/2001 in materia di delitti informatici e trattamento illecito di dati occorre tenere conto di un'ulteriore area di potenziale esposizione a rischi connessi alla specifica operatività di DUAL Italia, per effetto dell'utilizzo di strumenti informatici complessi finalizzati alla gestione dei dati relativi alle attività riconducibili al business della Società (dati di persone fisiche e società contraenti pubbliche e private, soggetti assicurati, agenti, broker, fornitori, ecc.).

Le considerazioni di carattere generale appena svolte non esauriscono, peraltro, la trattazione delle aree di rischio peculiari della struttura organizzativa e delle attività svolte da DUAL Italia, anche con riferimento ad ulteriori categorie di fattispecie criminose rilevanti ex d.lgs. 231/2001, seppure in una misura da considerarsi sostanzialmente marginale.

In questo senso, le risultanze dell'accurata ed esaustiva mappatura del grado di esposizione ai rischi - e la stessa analisi sulla probabile configurazione del rischio - costituiscono la base metodologica del lavoro di predisposizione del presente Modello e trovano materiale



collocazione nelle schede di valutazione dei processi ai fini dell'individuazione delle attività a rischio, definite con riferimento a ciascuna funzione aziendale ritenuta rilevante (cfr. oltre, Cap. 3, § 3.5), nonché in apposite sezioni descrittive della Parte Speciale.

2.3 La metodologia seguita per la definizione del Modello

Le attività di analisi del rischio, di elaborazione dei protocolli per la prevenzione dei reati-presupposto nell'ambito della realtà aziendale di DUAL Italia, ed in generale di elaborazione delle diverse componenti facenti capo al Modello, sono state svolte con l'ausilio di professionisti esperti nella predisposizione di modelli di organizzazione, gestione e controllo ex d.lgs. 231/2001.

La metodologia definita per eseguire il progetto di predisposizione del Modello, in termini di organizzazione, definizione delle modalità operative, strutturazione in fasi, assegnazione delle responsabilità tra le varie funzioni aziendali, è stata elaborata al fine di garantire la qualità e l'autorevolezza dei risultati, nonché l'efficacia ed efficienza delle soluzioni operative adottate.

L'approccio adottato nello sviluppo del progetto è contraddistinto da una visione sistemica in termini di adeguatezza ed idoneità del risultato, massima aderenza delle disposizioni del Modello al contesto aziendale e potenziale "tenuta" del Modello stesso, con evidenti benefici per la Società sotto il profilo sia della riduzione dei rischi-reato sia dello sviluppo di virtuose sinergie organizzative nell'ambito della Società.

Il progetto si è articolato nelle fasi - identificate sotto il profilo della consequenzialità logico-metodologica, piuttosto che dell'effettiva successione temporale - che si riassumono sinteticamente nella tabella che segue.

Fase 1	<p><i>Avvio del progetto di predisposizione del Modello e individuazione dei processi e attività nel cui ambito possono essere commessi i reati richiamati dal d.lgs. 231/2001</i></p> <ul style="list-style-type: none">➤ definizione del progetto, nella sua complessità, secondo quanto concordato con il Top Management di DUAL Italia;➤ raccolta ed analisi della documentazione rilevante;➤ preliminare individuazione dei processi / attività nel cui ambito possono astrattamente essere commessi i reati richiamati dal d.lgs. 231/2001 (processi / attività c.d. "sensibili").
Fase 2	<p><i>Identificazione delle aree sensibili e dei presidi di controllo</i></p> <ul style="list-style-type: none">➤ identificazione dei soggetti operanti a qualsiasi titolo per conto di DUAL Italia, nell'ambito delle sue varie articolazioni organizzative, i quali, in base alle proprie funzioni e responsabilità, sono coinvolti nelle aree sensibili riconducibili all'organizzazione interna e alle attività di DUAL Italia;➤ raccolta delle informazioni essenziali di pertinenza dei soggetti di cui sopra e delle attività di rispettiva competenza, attraverso: (i) l'analisi della documentazione fornita nel corso della Fase 1, inclusa quella relativa alle procure e deleghe di poteri, agli organigrammi e agli schemi organizzativi delle varie funzioni aziendali di DUAL Italia, nonché alle istruzioni operative applicabili a ciascuna di tali



	<p>funzioni; (ii) alcune riunioni operative volte all'approfondimento delle questioni più rilevanti aventi ad oggetto il grado di esposizione della Società ai rischi di commissione dei reati-presupposto ex d.lgs. 231/2001.</p> <p>➤ identificazione dei meccanismi di controllo attualmente in essere, al fine di determinarne l'efficienza sotto il profilo della prevenzione dei reati ed i concreti ambiti di intervento.</p>
Fase 3	<p>Gap Analysis</p> <p>➤ individuazione dei requisiti organizzativi caratterizzanti un idoneo modello di organizzazione, gestione e controllo ex d.lgs. 231/2001 in relazione alla realtà aziendale oggetto dell'indagine ed alle aree di rischio identificate;</p> <p>➤ pianificazione delle azioni di "rafforzamento" dell'attuale sistema di controllo (protocolli preventivi, processi e procedure).</p>
Fase 4	<p>Predisposizione del Modello</p> <p>Predisposizione del documento incorporante il Modello, articolato in tutte le sue componenti e regole di funzionamento, in conformità con il dettato normativo e in coerenza con le Linee Guida per l'applicazione del d.lgs. 231/2001 nel settore assicurativo (per la descrizione dei contenuti generali del Modello, cfr. oltre, § 2.5).</p>

I contenuti del Modello sono stati condivisi con i responsabili delle funzioni aziendali, onde assicurarne la piena comprensione e applicabilità, nonché facilitarne l'approvazione da parte della Società.

2.4 Principi ispiratori, obiettivi e caratteristiche salienti del Modello di DUAL Italia

Il Modello esprime la volontà di DUAL Italia di adottare tutte le misure necessarie affinché l'attività svolta dalla Società sia improntata al rispetto della legge ed ispirata a principi di correttezza, trasparenza e tracciabilità.

In particolare, il Modello mira a garantire che tutte le attività di DUAL Italia:

- siano poste in essere in perfetta osservanza delle leggi, dei regolamenti e delle procedure interne, nonché dei principi comportamentali fatti propri dal Gruppo Hyperion (cfr. oltre, § 2.6);
- perseguano finalità chiare e lecite e non mirino a far conseguire vantaggi illeciti alla Società o ai suoi rappresentanti o dipendenti;
- siano motivate, documentate e quindi controllabili.

A tale scopo, si precisa che eventuali divergenze del Modello di DUAL Italia rispetto a talune specifiche indicazioni di cui alle Linee Guida applicabili nel settore assicurativo, se presenti, non inficiano la correttezza di fondo e la validità del Modello stesso.

DUAL Italia ritiene che l'adozione e, soprattutto, l'effettiva attuazione del Modello debbano consentire alla Società (oltre che di beneficiare dell'esimente prevista dal d.lgs. 231/2001) di tendere verso l'obiettivo del generale miglioramento della struttura organizzativa interna di DUAL Italia e del suo funzionamento.



Il Modello individua una serie di protocolli preventivi, finalizzati a far fronte al rischio di commissione di reati-presupposto all'interno di DUAL Italia. Insieme a tali protocolli, è stato predisposto un apparato sanzionatorio posto a presidio delle regole, procedure e protocolli facenti capo al Modello.

In definitiva, il Modello di DUAL Italia formalizza e chiarisce l'attribuzione di responsabilità, le linee di dipendenza gerarchica e la descrizione dei compiti operativi, con specifica previsione di principi generali di controllo quali, ad es., la segregazione delle funzioni e opportuni meccanismi di controllo reciproco.

Il Modello rappresenta dunque un sistema strutturato ed organico di principi, procedure ed attività di controllo (preventivo ed *ex post*), che coinvolge ogni aspetto dell'attività della Società, attraverso la netta distinzione dei compiti operativi da quelli di controllo. In particolare, i controlli coinvolgono - con ruoli e a livelli diversi - i responsabili delle funzioni aziendali interne della Società e tutti i soggetti svolgenti a diverso titolo attività per conto di DUAL Italia, rappresentando in tal modo un attributo imprescindibile dell'attività quotidiana di quest'ultima.

2.5 Struttura del Modello di DUAL Italia

Il Modello di DUAL Italia è costituito da una "Parte Generale" e da una "Parte Speciale", contenente alcune sezioni predisposte per le diverse categorie di reato contemplate nel d.lgs. 231/2001 e considerate a rischio per la Società.

La Parte Generale del Modello individua gli elementi essenziali della struttura organizzativa di DUAL Italia, nonché definisce i principi di carattere generale della gestione, validi nell'ambito dell'intera vita aziendale e non soltanto con riferimento alle attività definite a rischio.

Il presente ed i successivi capitoli della Parte Generale contengono, nell'ordine:

- una sintetica descrizione della struttura organizzativa e delle attività svolte da DUAL Italia, nonché del sistema dei controlli applicabili a tali attività;
- i principi ispiratori delle regole, delle misure organizzative e delle procedure finalizzate ad impedire la commissione di reati-presupposto (c.d. *protocolli*);
- le regole riguardanti la costituzione ed il funzionamento dell'Organismo di Vigilanza;
- le sanzioni applicabili in caso di violazioni delle regole e delle prescrizioni contenute nel Modello;
- le regole che disciplinano le modalità di diffusione ed aggiornamento del Modello.

La Parte Speciale del Modello contiene una descrizione relativa a:

- le diverse fattispecie di reato-presupposto concretamente e potenzialmente attuabili in azienda, che si è ritenuto di individuare in ragione delle caratteristiche peculiari dell'attività svolta da DUAL Italia;
- i processi/attività sensibili e relativi protocolli e principi comportamentali specifici;
- i compiti istituzionali affidati all'Organismo di Vigilanza in relazione alle diverse aree di rischio, nonché agli specifici flussi informativi istituiti tra le varie funzioni aziendali e lo stesso Organismo di Vigilanza.



2.6 Le policies di gruppo in tema *Ethics & Compliance* e il *Conduct Policy Statement*

DUAL Italia intende operare secondo principi etici diretti ad improntare lo svolgimento dell'attività, il perseguimento dello scopo sociale e la crescita della Società sul mercato italiano nel rispetto delle leggi vigenti. A tale fine, nel quadro delle attività svolte dalla Società trovano applicazione le policies emanate dal Gruppo Hyperion a livello internazionale in materia di c.d. *Ethics & Compliance* (cfr. **Allegato 1**), le quali dettano principi di comportamento e regole operative declinati in una serie di ambiti quali, ad es., la gestione degli omaggi ricevuti da soggetti terzi (*Gift Policy*), la gestione delle situazioni di potenziale conflitto d'interessi (*Conflicts of interest Policy*), le segnalazioni aventi ad oggetto eventuali comportamenti non etici (*Whistleblowing Policy*: cfr. oltre, § 3.5) e così via.

Inoltre, alle attività svolte da DUAL Italia si applicano i principi definiti dal *Conduct Policy Statement* (avente ad oggetto il tema di "*Treating our customers fairly and managing our conflicts of interests*"), adottato a livello europeo da Dual Corporate Risks Limited e DUAL Underwriting Limited (cfr. **Allegato 2**).

Tali strumenti, che sono accessibili a tutti i dipendenti di DUAL Italia, mirano a definire una serie di principi di "*deontologia aziendale*" che le società del Gruppo Hyperion, in linea con i valori riconosciuti dal gruppo stesso a livello internazionale, riconoscono come propri e dei quali esigono l'osservanza da parte degli organi societari, dei dipendenti e di tutti coloro che cooperano a qualunque titolo al perseguimento dei fini aziendali.

DUAL Italia è impegnata nella effettiva diffusione delle informazioni relative alle normative e regole comportamentali che devono essere rispettate da tutti i suoi dipendenti (mediante condivisione nella c.d. "Bacheca del Personale"), al fine di assicurare che l'attività della Società si svolga nel rispetto dei canoni dettati dalle policies *Ethics & Compliance*, dal *Conduct Policy Statement* e dalla normativa vigente.

In particolare, se certe disposizioni della legge vigente e le prescrizioni del *Conduct Policy Statement* hanno ad oggetto la stessa materia, si richiede ai partner commerciali di rispettare lo standard più elevato.

Il compito di vigilare sulla corretta e costante applicazione aziendale delle policies *Ethics & Compliance* e del *Conduct Policy Statement* presso DUAL Italia è affidato all'Organismo di Vigilanza di DUAL Italia, in collaborazione con la funzione *Compliance & Data Protection Officer* (cfr. oltre, § 3.2.2) e con le funzioni della Società e del Gruppo di appartenenza, ciascuna per gli aspetti di competenza.

DUAL Italia ribadisce il carattere di cogenza e precettività delle policies *Ethics & Compliance* e del *Conduct Policy Statement*, nonché la possibilità di comminare sanzioni disciplinari commisurate alla gravità delle eventuali infrazioni accertate.

2.6.1 **Rapporto tra il Modello e gli standard comportamentali vigenti presso il Gruppo DUAL (i.e., le policies *Ethics & Compliance* e il *Conduct Policy Statement* di Gruppo)**

Le prescrizioni del Modello sono coerenti e conformi ai principi di comportamento contenuti nelle policies *Ethics & Compliance* di Gruppo e nel *Conduct Policy Statement* di Gruppo, pur avendo il Modello finalità specifiche di ottemperanza al d.lgs. 231/2001.



Sotto tale profilo, infatti:

- le policies *Ethics & Compliance* e il Conduct Policy Statement di Gruppo rappresentano strumenti suscettibili di applicazione sul piano generale, predisposti allo scopo di formalizzare quei canoni di *deontologia aziendale* che il Gruppo DUAL riconosce come propri e che devono essere salvaguardati e rispettati da tutta la popolazione aziendale e da coloro che, a qualsiasi titolo, con essa si relazionano;
- il Modello risponde, invece, a specifiche prescrizioni contenute nel d.lgs. 231/2001, finalizzate a prevenire la commissione dei reati-presupposto come definiti da tale normativa.

Entrambe le categorie di strumenti perseguono, nella loro concreta attuazione, un obiettivo comune: salvaguardare il rispetto della legalità nell'operato aziendale, anche a prescindere da possibili situazioni di responsabilità contestate ai suoi esponenti. Ogni soggetto a cui si applicano i precetti contenuti in tali documenti è consapevole che, in nessun caso, l'intenzione di agire nell'interesse o a vantaggio di DUAL Italia giustifica il compimento di atti e comportamenti in contrasto con le prescrizioni del Modello e delle vigenti disposizioni di Gruppo in materia di etica di business, ai quali deve riconoscersi valore indisponibile, prioritario ed assoluto.

2.7 Destinatari del Modello. L'efficace attuazione del Modello di DUAL Italia

Si considerano destinatari delle prescrizioni del Modello, ai sensi del d.lgs. 231/2001 e, nell'ambito delle rispettive competenze, sono tenuti alla conoscenza ed osservanza delle stesse (i "**Destinatari**"):

- l'Amministratore Delegato e gli altri membri degli organi sociali di DUAL Italia;
- i dirigenti ed, in generale, i responsabili delle varie funzioni aziendali della Società, nel dare concreta esecuzione alle attività di direzione, nella gestione delle attività interne ed esterne;
- i dipendenti e tutti i collaboratori di DUAL Italia, a qualsiasi titolo, anche occasionali e/o soltanto temporanei;
- tutti coloro che intrattengono rapporti commerciali e/o finanziari di qualsiasi natura con la Società, ovvero agiscono per conto della stessa sulla base di specifici mandati.

I Destinatari - ciascuno nell'ambito delle proprie competenze e delle mansioni ed incarichi svolti a qualsiasi titolo per conto di DUAL Italia - sono tenuti a rispettare rigorosamente le prescrizioni del Modello ed, in generale, a comportarsi sempre secondo criteri di liceità, correttezza e trasparenza, nonché ad evitare comportamenti, anche omissivi, tali da impedire od ostacolare il rispetto del Modello ed i controlli relativi alla sua applicazione da parte dell'Organismo di Vigilanza.

E' fatto divieto ai Destinatari di:

- porre in essere comportamenti costituenti condotte tipiche richiamate dal d.lgs. 231/2001, o comunque contrarie ad una legge in vigore;
- porre in essere comportamenti non conformi alle regole di condotta dettate dalla Società e dal Gruppo DUAL, cioè:

DUAL Italia S.p.A.

Via Edmondo De Amicis, 51 | 20123 Milano | Italy

T: +39 02 72080597 | F: +39 02 72080592

reception@dualitalia.com | dualitalia@legalmail.it | www.dualitalia.com



- (i) le procedure interne adottate dalla Società sotto qualsiasi forma (procedure, circolari interne, ordini di servizio, ecc.);
- (ii) i principi ed i protocolli preventivi del Modello;
- (iii) le prescrizioni contenute nelle policies Ethics & Compliance e nel Conduct Policy Statement di Gruppo.



CAPITOLO 3

LA STRUTTURA ORGANIZZATIVA ED AZIENDALE DI DUAL ITALIA. INDIVIDUAZIONE DELLE AREE A RISCHIO DI REATO

3.1 Breve descrizione della realtà aziendale ed operativa di DUAL Italia e del gruppo di appartenenza. Obiettivi e *mission* aziendale

DUAL Italia è una società per azioni di diritto italiano costituita nel 2000, con sede in Via Edmondo De Amicis n. 51 - 20123 Milano.

DUAL Italia fa parte del gruppo internazionale Hyperion Insurance Group, che - con oltre 4000 dipendenti in 38 Paesi - è il più grande gruppo di intermediazione assicurativa indipendente al mondo e il più grande Lloyd's Coverholder indipendente.

La Società è soggetta alla direzione e coordinamento ai sensi dell'art. 2497 c.c. di DUAL International Ltd. (Regno Unito).

Oltre alla sede di Milano, DUAL Italia dispone di una unità locale a Roma e di una a Verona.

DUAL Italia è mandataria per la sottoscrizione di rischi assicurativi e riassicurativi, nonché agente iscritto nella Sezione A del Registro Unico Intermediari (RUI) al n. A000167405 e soggetta al controllo dell'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni (IVASS).

Focalizzata per oltre 15 anni sulle coperture di responsabilità civile dei professionisti, degli amministratori e dei sindaci delle imprese (D&O), nonché di responsabilità patrimoniale di amministratori, dirigenti e dipendenti della Pubblica Amministrazione, oggi l'offerta DUAL Italia comprende oltre 150 soluzioni assicurative "*stand alone*" nei seguenti ambiti:

- Professional Indemnity;
- Directors & Officers Liability;
- Property;
- Cyber Liability;
- Financial Loss.

Inoltre, a seguito della acquisizione della società Synkronos Italia S.p.A. avvenuta ad aprile 2018, cui ha fatto seguito la fusione per incorporazione della medesima società a dicembre 2018 - si sono aggiunte tre nuove linee di business, precedentemente riconducibili all'ambito di operatività di tale società:

- Engineering;
- Benefit;
- Fine Art.

L'oggetto sociale di DUAL Italia, come descritto nello Statuto della Società, prevede che all'operatività di quest'ultima facciano capo le attività di "*prestazione, verso corrispettivo, di servizi di intermediazione, rispettivamente e distintamente nel settore delle assicurazioni e della riassicurazione*".



DUAL Italia è Coverholder di alcuni sindacati dei Lloyd's e svolge attività di *Product Factory* a favore di importanti compagnie di assicurazione, alle quali mette a disposizione prodotti c.d. *White Label* con supporto riassicurativo e gestione integrale delle richieste di risarcimento.

In Italia la Società opera tramite una rete di oltre 800 intermediari, tra agenti e broker, rappresentando un importante riferimento per i professionisti dell'intermediazione assicurativa.

Infine, DUAL Italia ha sviluppato con alcuni istituti di credito accordi di distribuzione miranti all'intermediazione di taluni prodotti assicurativi delle compagnie assicurative mandanti attraverso la rete distributiva delle Banche. E' previsto che, ai fini dello svolgimento dell'attività di promozione e intermediazione relativa a tali prodotti, le banche si servano di una piattaforma informatica di proprietà di DUAL Italia ("Piattaforma DUAL pass") finalizzata a semplificare il processo di emissione delle polizze assicurative. Esiste tuttavia anche la possibilità, laddove espressamente previsto, che le banche possano utilizzare una propria piattaforma informatica proprietaria, sulla quale vengono caricati in modo imm modificabile sia i prodotti sia le tariffe.

3.2 Aspetti salienti dell'organizzazione interna di DUAL Italia

Omissis

3.3 I servizi in affidamento esterno ("outsourcing") nell'ambito della realtà operativa di DUAL Italia

Omissis

3.4 Il sistema dei controlli interni e i principi applicabili nell'ambito della Società e del gruppo di appartenenza

Il sistema dei controlli interni di DUAL Italia è l'insieme delle regole, strutture organizzative e procedure che mirano ad assicurare il corretto funzionamento ed il buon andamento dell'impresa, nonché a fornire una ragionevole sicurezza sul raggiungimento degli obiettivi di:

- a. conformità dell'attività di impresa alla normativa vigente ed alle direttive aziendali;
- b. attendibilità e integrità del sistema informativo;
- c. efficienza e adeguatezza dei processi aziendali;
- d. salvaguardia del patrimonio della Società e del Gruppo Hyperion.

Nel perseguimento di tali obiettivi, l'organizzazione interna di DUAL Italia si ispira ai seguenti principi generali:

- **separazione di compiti e funzioni:** attraverso una corretta distribuzione delle responsabilità e la previsione di adeguati livelli autorizzativi, allo scopo di evitare sovrapposizioni funzionali o allocazioni operative che concentrino le attività critiche su un unico soggetto;



- **formalizzazione chiara dell'assegnazione di poteri e responsabilità:** con espressa indicazione dei limiti di esercizio in coerenza con le mansioni attribuite e le posizioni ricoperte nell'ambito della struttura organizzativa;
- **esistenza di regole comportamentali** idonee a garantire l'esercizio delle attività aziendali nel rispetto delle leggi e dei regolamenti e dell'integrità del patrimonio aziendale;
- **proceduralizzazione delle attività a rischio di reato**, al fine di:
 - a. definire e regolamentare le modalità e tempistiche di svolgimento delle attività medesime;
 - b. garantire la tracciabilità degli atti, delle operazioni e delle transazioni attraverso adeguati supporti documentali che attestino le caratteristiche e le motivazioni dell'operazione ed individuino i soggetti a vario titolo coinvolti nell'operazione (autorizzazione, effettuazione, registrazione, verifica dell'operazione);
 - c. garantire, ove necessario, l'"oggettivazione" dei processi decisionali e limitare le decisioni aziendali basate su scelte discrezionali non legate a predefiniti criteri oggettivi;
- istituzione, esecuzione e documentazione di *attività di controllo e vigilanza* sui processi e sulle attività a rischio di reato;
- esistenza di *meccanismi di sicurezza* che garantiscano un'adeguata protezione delle informazioni dall'accesso fisico o logico ai dati e agli *asset* del sistema informativo aziendale, in particolare con riferimento ai sistemi gestionali e contabili.

Il Modello, nel prevedere l'istituzione di un autonomo Organismo di Vigilanza (cfr. oltre, Capitolo 4), garantisce l'integrazione e il coordinamento delle attività di quest'ultimo con il sistema dei controlli interni esistente.

Il Modello, pertanto, non modifica le funzioni, i compiti, e gli obiettivi preesistenti del sistema dei controlli, ma mira a fornire maggiori garanzie circa la conformità delle prassi e delle attività aziendali alla disciplina aziendale delle attività a rischio di reato.

Il personale della Società di qualsiasi funzione e grado viene sensibilizzato sulla necessità dei controlli, sulla esistenza di dette norme e procedure, nonché sulla necessità di impegnarsi nello svolgimento dei controlli stessi. I meccanismi regolatori sono attuati in tutta la struttura, anche se con diversi livelli di coinvolgimento e di responsabilità.

3.5 Whistleblowing: le segnalazioni di reati o irregolarità di cui i lavoratori siano venuti a conoscenza nello svolgimento delle loro funzioni

Nell'ambito delle iniziative di DUAL Italia dirette alla valorizzazione dei principi della Responsabilità Sociale d'Azienda, la Società si dota di un canale di comunicazione interna finalizzato a permettere l'effettuazione di segnalazioni da parte dei dipendenti, volte a denunciare ai vertici aziendali eventuali sospetti di comportamenti illeciti o violazione delle *policies* e linee guida aziendali. I principi e le regole operative applicabili a tale processo sono definiti nella c.d. "Whistleblowing Policy" del Gruppo Hyperion.

I dipendenti possono utilizzare il sistema di segnalazioni definito dalla Whistleblowing Policy anche allo scopo di fornire spunti utili allo sviluppo di un ambiente di lavoro caratterizzato dai valori della trasparenza, della correttezza e dell'eticità, che devono



sempre contraddistinguere l'operato di tutti coloro che operano nella Società e/o presso i suoi Partner commerciali.

A questo proposito, si rileva che la Legge 30 novembre 2017, n. 179, recante "*Disposizioni per la tutela degli autori di segnalazione di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato*" (meglio nota come Legge in materia di *Whistleblowing*) prevede una tutela per i lavoratori appartenenti sia al settore pubblico che al settore privato. In particolare, ha segnato una svolta significativa per una diffusione più pervasiva dei sistemi interni di segnalazione delle violazioni con riguardo al settore privato.

Infatti, è stata estesa al settore privato la tutela del dipendente o collaboratore che segnali illeciti o che riconosca violazioni relative al Modello, di cui sia venuto a conoscenza per ragioni del suo ufficio.

Sulla base di quanto disposto dai tre nuovi commi all'articolo 6 del d.lgs. 231/2001, il Modello deve prevedere:

- adeguati canali informativi che, garantendo la riservatezza dell'identità del segnalante, consentano ai soggetti in posizione apicale e a quelli a loro subordinati di presentare segnalazioni circostanziate di condotte illecite o di violazioni del Modello;
- almeno un canale alternativo di segnalazione che garantisca la riservatezza del segnalante;
- il divieto di atti di ritorsione o discriminatori nei confronti del segnalante per motivi collegati – direttamente o indirettamente – alla segnalazione;
- adeguate sanzioni nei confronti di chi violi le suddette misure di tutela del segnalante nonché nei confronti di chi effettua, con dolo o colpa grave, segnalazioni che si rivelano infondate.

A ulteriore tutela del dipendente segnalante, inoltre, il licenziamento, nonché il demansionamento ritorsivo o discriminatorio sono nulli e, in sede procedimentale, l'onere

di provare che le misure negative adottate nei confronti del lavoratore segnalante siano fondate su ragioni estranee alla segnalazione gravi sul datore di lavoro.

3.6 Definizione del perimetro dell'analisi dei rischi. Le "aree sensibili"

Sulla scorta di quanto esposto nei paragrafi precedenti, assume rilievo – ai fini dell'individuazione delle aree a rischio di commissione di reati-presupposto *ex d.lgs. 231/2001* in relazione alle attività svolte da DUAL Italia – la determinazione dell'ambito d'applicazione della normativa in questione. E' necessario, cioè, identificare le attività e le aree all'interno delle quali vi è il rischio che venga realizzata una condotta illecita dalla quale può derivare l'estensione della responsabilità a carico di DUAL Italia.

A tale fine assume preliminare rilievo la determinazione dell'ambito d'applicazione dei presupposti soggettivi del d.lgs. 231/2001. In particolare, è necessario individuare i soggetti dalla cui condotta illecita possa derivare l'estensione della responsabilità a carico di DUAL Italia. Più in dettaglio:

- il personale apicale;
- il personale sottoposto ad altrui direzione o vigilanza.



Peraltro, l'attività di analisi deve concentrarsi anche su quei soggetti estranei all'organizzazione aziendale, ma con cui DUAL Italia intrattiene rapporti stabili e continuativi, al fine di verificare la concreta esistenza di:

1. poteri di indirizzo da parte di DUAL Italia, vale a dire la facoltà di impartire ordini e direttive specifiche e vincolanti riguardanti l'esecuzione dell'incarico conferito e le modalità di attuazione;
2. poteri di controllo sulle diverse fasi di espletamento della prestazione lavorativa;
3. poteri di censura.

La tematica deve essere risolta distintamente, con riguardo alla natura specifica di ciascuna delle diverse figure di interlocutori (*outsourcer*, professionisti esterni, consulenti e fornitori, altri *partner* commerciali).

Con riferimento agli *outsourcer*, tenuto conto che si tratta di soggetti che prestano servizi continuativi nell'interesse di DUAL Italia, si ritiene che i rapporti con gli stessi debbano essere ricompresi nell'ambito delle dell'attività di mappatura delle aree a rischio, così da consentire una completa ricostruzione della reale operatività della Società.

Peraltro il loro inserimento nell'ambito della mappatura dei rischi di reato effettuata nell'interesse di DUAL Italia sarà limitato esclusivamente alla ricostruzione dei meccanismi di operatività che consentano o favoriscano, in ipotesi, la commissione dei reati-presupposto per il tramite/in concorso con soggetti esterni alla stessa.

Alla luce di tali considerazioni, la Società ritiene dunque opportuno estendere l'attività di mappatura delle attività a rischio di reato, includendo nel Modello anche gli *outsourcer* per l'operatività qualificabile come direttamente collegata con il ciclo operativo della Società, mentre ritiene di escludere gli atti posti in essere dagli stessi nell'ambito della tipica attività di auto-organizzazione connessa con la qualifica di imprenditore autonomo.

L'esclusione di tali ultimi soggetti dal novero dei Destinatari del Modello non esclude l'impegno a garantire il rispetto delle policies aziendali in materia di *Ethics & Compliance* e il Conduct Policy Statement di Gruppo anche da parte dei suddetti soggetti, attraverso idonei strumenti di carattere contrattuale, nonché attraverso una costante attività di informazione e presa visione dei contenuti essenziali del Modello.

Con riferimento ai servizi erogati in favore di soggetti/enti esterni, la Società ritiene che, al fine di escludere il proprio coinvolgimento in eventuali procedimenti a carico degli enti in favore dei quali sono erogati i servizi, particolare attenzione vada opportunamente prestata alle attività e ai processi relativi alla gestione dei rapporti con tali enti, con la stessa considerazione rivolta al monitoraggio delle aree a rischio "interne", allo scopo di prevenire il rischio di configurazione a carico di DUAL Italia di profili di responsabilità a titolo di concorso nel reato altrui.

In base alle informazioni assunte in merito alla struttura organizzativa ed alle attività svolte dalle diverse funzioni della Società, sono state definite all'interno di DUAL Italia una serie di aree "sensibili" al rischio di commissione di uno o più dei reati-presupposto richiamati dal d.lgs. 231/2001 (le "Aree Sensibili").

Per ciascuna delle Aree Sensibili individuate all'interno della Società sono stati individuati:



1. i fattori di rischio;
2. i protocolli preventivi applicabili a ciascuna attività coinvolta al fine di evitare condotte non conformi con i principi espressi dal Modello e dalle policies *Ethics & Compliance* di Gruppo, nonché di ridurre ulteriormente, sino al raggiungimento di una misura accettabile, i rischi legati ai fattori di cui al punto 1;
3. i presidi di controllo.

I descritti elementi sono riportati all'interno delle schede di "Valutazione dei processi ai fini dell'individuazione delle attività a rischio ex d.lgs. 231/2001", predisposte per ciascuna funzione aziendale ritenuta rilevante ai fini del Modello, ed allegate al presente documento (cfr. **Allegato 4**).

Sulla base delle raccomandazioni formulate, di cui comunque l'Organismo di Vigilanza può tener conto nell'espletamento della sua attività, sono stati elaborati i protocolli di cui alla Parte Speciale del Modello, che dovranno essere applicati all'organizzazione dell'attività sociale successivamente all'adozione del Modello.



CAPITOLO 4 L'ORGANISMO DI VIGILANZA

4.1 Identificazione dell'Organismo di Vigilanza

L'articolo 6, lettera b) d.lgs. 231/2001 richiede, quale condizione per ottenere l'esimente dalla responsabilità amministrativa, che il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza delle indicazioni del modello di organizzazione, gestione e controllo, nonché di curarne l'aggiornamento, sia affidato ad un *organismo interno all'ente, dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo*.

Nello specifico, l'autonomia e l'indipendenza richieste da tale norma presuppongono che l'Organismo di Vigilanza di DUAL Italia sia posto, nello svolgimento delle sue funzioni, *all'esterno dei processi operativi* della Società, in posizione di staff al Consiglio di Amministrazione di DUAL Italia, svincolato da ogni rapporto gerarchico con i singoli responsabili delle strutture operative aziendali.

Il Consiglio di Amministrazione della Società ritiene che, ai fini della scelta dall'Organismo di Vigilanza di DUAL Italia, sia opportuno valutare la sussistenza delle seguenti caratteristiche:

- **autonomia ed indipendenza**, intese come:
 - soggettività funzionale autonoma dell'Organismo stesso;
 - possesso di autonomi poteri di iniziativa e controllo;
 - assenza di rilevanti compiti operativi;
 - collocazione in posizione di staff all'organo di vertice;
 - possibilità di relazionarsi direttamente con tutte le funzioni interne di DUAL Italia;
- **professionalità**, intesa come bagaglio di conoscenze, strumenti e tecniche che l'Organismo di Vigilanza deve possedere (adeguata competenza specialistica in attività ispettive e consulenziali, campionamento statistico, tecniche di analisi e valutazione dei rischi, misure per il contenimento dei rischi, *flow charting* di procedure, processi, diritto e tecniche amministrativo-contabili, ecc.);
- **continuità di azione**, da realizzarsi attraverso la presenza nell'Organismo di Vigilanza di una persona appartenente all'organizzazione della Società.

In considerazione degli elementi sopra illustrati, si ritiene che la soluzione che meglio garantisce il rispetto dei requisiti previsti dal d.lgs. 231/2001 è rappresentata dal conferimento delle attribuzioni e dei poteri dell'Organismo di Vigilanza ad un **organismo collegiale costituito ad hoc e composto da due membri del Collegio Sindacale della Società**.

Detti componenti dell'Organismo di Vigilanza, in possesso dei requisiti di professionalità, onorabilità ed indipendenza previsti dalla legge per i sindaci, nonché di competenze specifiche in ambito legale, amministrativo e gestionale, oltre che in materia di attuazione dei modelli di gestione, organizzazione e controllo di cui al d.lgs. 231/2001, nello svolgimento delle mansioni di monitoraggio dell'applicazione del presente Modello opereranno in completa autonomia ed indipendenza rispetto agli organi sociali di amministrazione e controllo di DUAL Italia.



4.2 Durata in carica e requisiti per la nomina

Il Consiglio di Amministrazione di DUAL Italia provvede alla nomina dell'Organismo di Vigilanza mediante apposita delibera motivata, la quale ne determina la durata in carica, di regola non inferiore ai tre anni (salvo eccezioni motivate) ed il compenso.

È altresì rimessa al suddetto organo amministrativo la responsabilità di valutare periodicamente l'adeguatezza dell'Organismo di Vigilanza in termini di struttura organizzativa e di poteri conferiti, apportando, mediante delibera consiliare, le modifiche e/o integrazioni ritenute necessarie.

In particolare, il Consiglio di Amministrazione, all'atto dell'istituzione dell'Organismo di Vigilanza e successivamente durante il corso del mandato di quest'ultimo, valuta la presenza dei seguenti requisiti:

- dal momento della nomina e per tutta la durata della carica, i componenti dell'Organismo di Vigilanza:
 1. non dovranno intrattenere rapporti di affari rilevanti con la Società, salvo il rapporto di lavoro subordinato, né intrattenere significativi rapporti di affari con soggetti apicali muniti di deleghe operative, appartenenti all'organizzazione della Società e della sua Società in Italia;
 2. non dovranno essere stati condannati per reati alla cui prevenzione il Modello è strumentale.
- i componenti dell'Organismo di Vigilanza sono tenuti a comunicare immediatamente al Consiglio di Amministrazione ed allo stesso OdV il venir meno dei requisiti di cui al punto precedente;
- il venir meno dei requisiti di eleggibilità, onorabilità e professionalità previsti per la carica di consigliere di amministrazione ai sensi del codice civile comporta la decadenza automatica dalla carica di componente dell'Organismo di Vigilanza;
- rappresentano ipotesi di decadenza automatica i casi di incompatibilità di cui ai precedenti punti 1 - 3 e la sopravvenuta incapacità;
- fatte salve le ipotesi di decadenza automatica, i membri dell'Organismo di Vigilanza non possono essere revocati se non per giusta causa;
- rappresenta un'ipotesi di giusta causa di revoca la mancata partecipazione a più di due riunioni consecutive senza giustificato motivo;
- in caso di dimissioni o decadenza automatica di un membro effettivo dell'OdV, l'altro membro ne darà comunicazione tempestiva al Consiglio di Amministrazione, il quale ultimo provvederà senza indugio alla sua sostituzione. Il nuovo membro così nominato resterà in carica sino alla data di scadenza del mandato triennale in corso al momento della sua nomina.

4.3 Regole di convocazione e funzionamento

Tenuto conto della peculiarità delle responsabilità attribuite all'Organismo di Vigilanza e dei contenuti professionali specifici dalle stesse richieste, nello svolgimento dei compiti di



vigilanza e controllo l'OdV è supportato da tutte le funzioni interne aziendali e può inoltre avvalersi del supporto di soggetti esterni il cui apporto di professionalità si renda, di volta in volta, necessario.

DUAL Italia fornisce all'Organismo di Vigilanza il supporto segretariale necessario allo svolgimento dell'attività, e mette a disposizione dello stesso un locale presso gli uffici della Società ogni qualvolta l'Organismo di Vigilanza lo richieda.

L'Organismo di Vigilanza disciplina con specifico Regolamento, da esso predisposto ed approvato all'unanimità, le regole per il proprio funzionamento, sulla base dei principi di seguito riportati:

- l'Organismo di Vigilanza è presieduto dal proprio membro più anziano. Il Regolamento affida al Presidente compiti di impulso e coordinamento dell'attività;
- l'Organismo di Vigilanza è convocato dal Presidente o in mancanza, quando ritenuto opportuno, anche dall'altro suo componente;
- la convocazione avviene in forma scritta, anche a mezzo fax o posta elettronica, e deve pervenire almeno 5 giorni prima della data stabilita per la riunione, o, in caso di urgenza, almeno 2 giorni prima di tale data. In ogni caso, anche in mancanza di tali formalità, le riunioni si intenderanno validamente convocate se sono presenti entrambi i membri in carica;
- le riunioni potranno svolgersi anche per video- o tele-conferenza, con gli intervenuti dislocati in luoghi diversi, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale ed i principi di buona fede e di parità di trattamento dei membri, accertate le identità dei partecipanti ed assicurata la percezione degli interventi da parte di questi ultimi;
- per la validità delle riunioni è richiesto l'intervento della maggioranza dei membri in carica;
- le decisioni dell'Organismo di Vigilanza vengono assunte dai suoi membri all'unanimità; in caso di disaccordo prevale il voto del Presidente;
- L'Organismo di Vigilanza provvede a redigere il verbale di ciascuna riunione, che viene sottoscritto da entrambi i suoi membri.

In aggiunta a quanto sopra, al fine di assicurare la continuità dell'azione dell'Organismo di Vigilanza, sia relativamente all'attività di monitoraggio sia relativamente ai suoi rapporti con le funzioni aziendali competenti, il Regolamento dovrà prevedere:

- la pianificazione dei controlli;
- un numero minimo, non inferiore a quattro per anno, di adunanze dell'Organismo di Vigilanza;
- un numero minimo, non inferiore a due per anno, di verifiche delle aree a rischio per riscontrare il rispetto delle procedure;
- la possibilità, per ciascun componente di svolgere, previo accordo con l'altro membro dell'Organismo di Vigilanza, ispezioni individuali in aggiunta alle suddette ispezioni annuali;
- le modalità di predisposizione del piano di spesa e del fondo per interventi urgenti da presentare all'organo amministrativo della Società per l'ottenimento delle risorse finanziarie necessarie allo svolgimento dell'attività;



- le modalità di gestione delle risorse finanziarie e le modalità di predisposizione del rendiconto;
- la tenuta di un archivio che raccolga la documentazione relativa all'attività svolta, nonché le modalità di archiviazione;
- le modalità con cui dare seguito alle comunicazioni, anche anonime, che segnalino circostanze rilevanti per l'attuazione del Modello o per la responsabilità amministrativa della Società;
- il formato ed i contenuti necessari dei documenti, relativi alle aree a rischio, che le funzioni aziendali sono tenute a trasmettere periodicamente all'Organismo di Vigilanza, ovvero su richiesta di quest'ultimo.

All'inizio di ciascun esercizio, il Consiglio di Amministrazione conferisce all'Organismo di Vigilanza la dotazione finanziaria (*budget*) necessaria a quest'ultimo per espletare al meglio la propria funzione, con facoltà per l'OdV di superamento della soglia di volta in volta prevista in presenza di comprovate esigenze e conseguente ratifica *ex post* da parte dell'organo amministrativo.

Dell'utilizzo delle risorse finanziarie concesse dall'organo amministrativo l'Organismo di Vigilanza rende il conto in occasione della presentazione del nuovo piano di spesa per l'anno successivo. Nel rendere il conto l'Organismo di Vigilanza giustifica, descrivendo le ragioni dell'urgenza e l'eccezionalità delle circostanze, le spese eventualmente sostenute in eccedenza rispetto ai fondi concessi.

4.4 Funzioni e poteri dell'Organismo di Vigilanza

Premesso che la responsabilità ultima dell'adozione del Modello resta in capo al Consiglio di Amministrazione, all'Organismo di Vigilanza è affidato il compito di vigilare:

- a. sull'efficacia e adeguatezza del Modello in relazione alla struttura aziendale ed alla effettiva capacità di prevenire la commissione dei reati;
- b. sull'osservanza delle prescrizioni del Modello da parte dei dipendenti, collaboratori, e, per le prescrizioni di competenza, degli *outsourcer*, agenti, fornitori, e altri soggetti terzi;
- c. sull'opportunità di aggiornamento del Modello, laddove si riscontrino esigenze di adeguamento dello stesso in relazione a mutate condizioni aziendali e/o normative.

Al fine dell'assolvimento dei compiti sopra riportati, l'Organismo di Vigilanza dovrà:

I. con riferimento alla verifica dell'efficacia del Modello:

- condurre ricognizioni sull'attività aziendale ai fini dell'aggiornamento della mappatura delle aree e delle attività a rischio di reato;
- coordinarsi con la funzione Finance - Administration - HR per la definizione dei programmi di formazione per il personale e del contenuto delle comunicazioni periodiche da farsi ai dipendenti, ai collaboratori e agli *outsourcer*, finalizzate a fornire agli stessi la necessaria sensibilizzazione e le conoscenze di base della normativa di cui al d.lgs. 231/2001;
- monitorare le iniziative per la diffusione della conoscenza e della comprensione del



Modello;

- curare l'aggiornamento, in collaborazione con le funzioni aziendali preposte, dello spazio nella rete aziendale interna contenente tutte le informazioni rilevanti in merito al Modello e all'evoluzione della normativa applicabile.

II. con riferimento alla **verifica dell'osservanza del Modello**:

- effettuare periodicamente verifiche ispettive mirate su determinate operazioni o specifici atti posti in essere da DUAL Italia nell'ambito delle aree o delle attività a rischio di reato;
- coordinarsi con le funzioni aziendali (anche attraverso apposite riunioni) per un ottimale monitoraggio delle attività. A tal fine l'Organismo di Vigilanza ha libero accesso a tutta la documentazione aziendale che ritiene rilevante e deve essere costantemente informato dal personale di DUAL Italia:
 - a) sugli aspetti dell'attività aziendale che possono esporre la Società al rischio di commissione di uno dei reati-presupposto;
 - b) sui rapporti con gli *outsourcer* e gli altri soggetti terzi che operano per conto della Società nell'ambito di operazioni sensibili;
- raccogliere, elaborare e conservare le informazioni rilevanti in ordine al rispetto del Modello, nonché aggiornare la lista di informazioni che devono essere trasmesse o tenute a disposizione dell'Organismo di Vigilanza;
- attivare e svolgere le inchieste interne, raccordandosi di volta in volta con le funzioni aziendali interessate, per acquisire ulteriori elementi di indagine;
- coordinarsi con la funzione Finance - Administration - HR per valutare l'adozione di eventuali sanzioni disciplinari, fermi restando la competenza di tali ultime funzioni per l'irrogazione della sanzione e il relativo procedimento disciplinare.

III. con riferimento all'effettuazione di proposte di **aggiornamento del Modello** e di **monitoraggio della loro realizzazione**:

- sulla base delle risultanze emerse dalle attività di verifica e controllo, esprimere periodicamente una valutazione sull'adeguatezza del Modello, rispetto alle prescrizioni del d.lgs. 231/2001 e del Modello, nonché sull'operatività dello stesso;
- in relazione a tali valutazioni, presentare periodicamente ai vertici aziendali le proposte di adeguamento del Modello alla situazione desiderata. Particolare rilevanza dovrà essere prestata alle integrazioni ai sistemi di gestione delle risorse finanziarie (sia in entrata che in uscita) necessarie per introdurre accorgimenti idonei a rilevare l'esistenza di eventuali flussi finanziari atipici e connotati da alti margini di discrezionalità;
- verificare periodicamente attuazione ed effettiva funzionalità delle soluzioni / azioni correttive proposte;

Nell'ambito della propria attività, l'OdV dovrà mantenere la massima discrezione e riservatezza, avendo come unico referente il Consiglio di Amministrazione di DUAL Italia.

4.5 Il *reporting* dell'Organismo di Vigilanza all'organo amministrativo di DUAL Italia

Ai fini di una piena aderenza ai dettami della legge, l'Organismo di Vigilanza riporta direttamente al Consiglio di Amministrazione di DUAL Italia, in modo da garantire la



propria piena autonomia ed indipendenza nello svolgimento dei compiti che gli sono affidati.

L'Organismo di Vigilanza riferisce in merito all'attuazione del Modello ed all'emersione di eventuali criticità ad esso connesse. In particolare, provvede a trasmettere al Consiglio di Amministrazione un **rapporto annuale** sullo stato di attuazione del Modello, nel quale sono specificati gli interventi effettuati, le criticità riscontrate e lo stato di implementazione delle misure preventive (protocolli) previste nel Modello, nonché degli *interventi correttivi e migliorativi* suggeriti o pianificati. Ad esso viene allegato il piano delle attività dell'OdV previste per l'anno successivo.

In caso di urgenza o quando richiesto da uno dei suoi membri, l'OdV è tenuto a riferire immediatamente per iscritto gli esiti delle proprie attività al Consiglio di Amministrazione.

In ogni caso, l'OdV dovrà riferire tempestivamente in merito a qualsiasi violazione del Modello, di cui sia venuto a conoscenza per effetto di una segnalazione, ritenuta fondata, come da successivo § 4.6, o che abbia accertato durante lo svolgimento delle proprie attività.

Il Consiglio di Amministrazione di DUAL Italia ha la facoltà di convocare in qualsiasi momento l'Organismo di Vigilanza, il quale, a sua volta, ha la facoltà di richiedere, attraverso le funzioni o i soggetti competenti, di essere sentito per motivi urgenti.

L'Organismo di Vigilanza deve, inoltre, coordinarsi con le funzioni competenti di DUAL Italia per i diversi profili operativi specifici.

4.6 Il sistema di flussi informativi e segnalazioni verso l'Organismo di Vigilanza

L'Organismo di Vigilanza deve essere informato, mediante segnalazioni da parte del *management*, dei dipendenti, consulenti, *outsourcer*, agenti e partner commerciali di DUAL Italia, in merito ad eventi che potrebbero ingenerare la responsabilità della Società ai sensi del d.lgs. 231/2001.

In ambito aziendale, devono essere comunicati all'OdV:

- *su base periodica*, le informazioni / dati / notizie previamente identificate dall'OdV e/o da quest'ultimo formalmente richieste alle singole strutture di DUAL Italia ("**flussi informativi**");
- *su base occasionale*, ogni altra informazione, di qualsivoglia genere, proveniente anche da terzi ed attinente all'attuazione del Modello nelle aree di attività a rischio di reato nonché il rispetto delle previsioni del d.lgs. 231/2001, che possano risultare utili ai fini dell'assolvimento dei compiti dell'OdV ("**segnalazioni**").

Devono, comunque, essere obbligatoriamente segnalate per iscritto o in via telematica all'OdV le informazioni concernenti:

- provvedimenti e/o notizie provenienti da organi di polizia giudiziaria, o da qualsiasi altra autorità, dai quali si evinca lo svolgimento di attività di indagine per i reati-presupposto ai sensi del d.lgs. 231/2001, avviate anche nei confronti di ignoti;
- segnalazioni inoltrate a DUAL Italia dai dipendenti in caso di avvio di procedimento giudiziario a loro carico per uno dei reati-presupposto ai sensi del d.lgs. 231/2001;



- rapporti predisposti dalle strutture aziendali nell'ambito della loro attività di controllo, dai quali possano emergere fatti, atti, eventi od omissioni con profili di criticità rispetto alle norme del d.lgs. 231/2001 o alle prescrizioni del Modello;
- l'informativa relativa all'avvio di indagini concernenti il mancato rispetto dei principi di comportamento e dei protocolli previsti dal Modello, nonché l'informativa sulle eventuali sanzioni irrogate.

4.7 Modalità di trasmissione, valutazione e conservazione delle segnalazioni

Con riferimento alle modalità di trasmissione all'Organismo di Vigilanza delle informazioni / dati / notizie di cui sopra, valgono le seguenti prescrizioni:

- i flussi informativi debbono pervenire all'OdV ad opera delle strutture aziendali interessate mediante le modalità e secondo le tempistiche definite dall'OdV medesimo;
- le segnalazioni che hanno ad oggetto l'evidenza o il sospetto di violazione del Modello, dei protocolli in esso contenuti e dei principi sanciti nelle policies *Ethics & Compliance* del Gruppo DUAL devono pervenire ad opera delle strutture aziendali per iscritto, anche in forma anonima, o attraverso l'utilizzo della posta elettronica o altri mezzi telematici. All'uopo è attivata una casella di posta elettronica a cui inviare le segnalazioni, con accesso riservato ai membri dell'Organismo di Vigilanza.
- l'Organismo di Vigilanza agisce in modo da garantire gli autori delle segnalazioni di cui al punto precedente contro qualsiasi forma di ritorsione, discriminazione o penalizzazione o qualsivoglia conseguenza derivante dalle segnalazioni stesse, assicurando la riservatezza circa la loro identità, fatti comunque salvi gli obblighi di legge e la tutela dei diritti di DUAL Italia o di terzi;
- l'Organismo di Vigilanza valuta le segnalazioni ricevute e l'opportunità di azioni conseguenti, sentendo, se necessario, l'autore della segnalazione e/o il responsabile della presunta violazione.

Ogni informazione o segnalazione prevista dal presente Modello nei confronti dell'Organismo di Vigilanza è conservata a cura di quest'ultimo in un apposito archivio riservato (informatico o cartaceo) per un periodo di 10 anni. L'accesso all'archivio o al *data base*, con poteri di lettura e scrittura, è consentito esclusivamente ai membri dell'Organismo di Vigilanza.



CAPITOLO 5 **IL SISTEMA DISCIPLINARE**

5.1 Premessa

La definizione di un sistema di sanzioni commisurate alla violazione dei protocolli stabiliti nel Modello o delle regole delle policies Ethics & Compliance e del Conduct Policy Statement di Gruppo è condizione necessaria allo scopo di garantire l'efficace attuazione del Modello ed un'azione efficiente da parte dell'Organismo di Vigilanza. L'adozione di un siffatto sistema disciplinare costituisce, infatti, ai sensi dell'art. 6, comma 1, lettera e), d.lgs. 231/2001, un requisito di essenziale importanza ai fini dell'applicazione all'ente dell'esimente da responsabilità amministrativa.

Il sistema disciplinare deve prevedere sanzioni per ogni Destinatario, in considerazione della diversa tipologia di rapporto intrattenuto con l'ente. Tale sistema, così come il Modello, si rivolge infatti a tutto il personale di DUAL Italia, compreso il personale apicale, ai collaboratori e ai terzi che operino per conto di DUAL Italia, prevedendo adeguate sanzioni di carattere disciplinare in taluni casi e, di carattere contrattuale / negoziale, negli altri.

L'applicazione del sistema disciplinare e delle relative sanzioni è indipendente dall'esistenza e dall'esito del procedimento penale eventualmente avviato dall'autorità giudiziaria, nel caso in cui il comportamento da censurare valga anche ad integrare una fattispecie di reato rilevante ai sensi del d.lgs. 231/2001.

Al fine di esplicitare preventivamente i criteri di correlazione tra le mancanze dei lavoratori ed i provvedimenti disciplinari adottati, le azioni dei dipendenti e di altri soggetti terzi sono classificate in:

1. comportamenti tali da ravvisare una mancata esecuzione degli ordini impartiti da DUAL Italia sia in forma scritta che verbale e delle direttive di gruppo, nell'ambito di attività a rischio di reato, quali a titolo di esempio:
 - violazione delle procedure, regolamenti, istruzioni interne scritte o verbali;
 - violazione delle policies Ethics & Compliance e/o del Conduct Policy Statement;
 - violazione, aggiramento o disattivazione colposa di uno o più protocolli del Modello;
2. comportamenti tali da ravvisare una grave infrazione alla disciplina e/o alla diligenza nel lavoro tali da far venire meno radicalmente la fiducia della Società nei confronti del soggetto che commette l'infrazione, quali l'adozione, nell'espletamento delle attività a rischio di reato, di comportamenti di cui al precedente punto 1 diretti in modo non equivoco al compimento di un reato o a rappresentarne l'apparenza a danno di DUAL Italia;
3. comportamenti tali da provocare grave nocumento morale o materiale a DUAL Italia, tali da non consentire la prosecuzione del rapporto neppure in via temporanea, quale l'adozione di comportamenti che integrano uno o più reati o

presupposti dei reati, ovvero comportamenti di cui al precedente punto 1 commessi con dolo.

5.2 Sanzioni per il personale subordinato

Omissis

5.3 Sanzioni per il personale dirigente

Omissis

5.4 Misure nei confronti degli *outsourcer*, dei fornitori e degli altri soggetti terzi (agenti, broker, consulenti)

Condizione necessaria per concludere validamente contratti di ogni tipologia con DUAL Italia, in particolare contratti di fornitura, *outsourcing*, mandato, agenzia e consulenza, è l'assunzione dell'obbligo da parte del contraente di rispettare i principi del Modello, nonché i principi delle policies Ethics & Compliance di Gruppo e il Conduct Policy Statement.

Tali contratti dovranno prevedere clausole risolutive o diritti di recesso in favore della Società senza alcuna penale in capo a quest'ultima, in caso di realizzazione di reati o commissione di condotte di cui ai reati, ovvero in caso di violazione dei principi del Modello e/o di condotte non conformi all'etica di business e alla deontologia aziendale.

La Società si riserva comunque l'eventuale richiesta di risarcimento qualora da tale comportamento derivino danni alla Società, come nel caso di applicazione nei confronti di DUAL Italia delle misure sanzionatorie previste dal d.lgs. 231/2001.

5.5 Tabella delle infrazioni del Modello e criteri di commisurazione delle sanzioni

La Società ha individuato qui di seguito alcune tipologie di infrazioni alle quali sono associate sanzioni, mutate dai CCNL applicati in azienda, applicabili, con le dovute peculiarità e graduazioni, nei confronti di tutti i Destinatari.

Violazioni	Misure sanzionatorie
Inosservanza delle prescrizioni delle policies Ethics & Compliance e del Conduct Policy Statement	<ul style="list-style-type: none">• Richiamo verbale• Richiamo scritto• Multa non superiore a quattro ore della retribuzione base• Sospensione dal lavoro e dalla retribuzione fino ad un massimo di dieci giorni• Licenziamento con preavviso• Risoluzione del rapporto
Inosservanza degli elementi di controllo di cui	<ul style="list-style-type: none">• Richiamo scritto• Multa non superiore a quattro ore della

Violazioni	Misure sanzionatorie
ai protocolli del Modello, per negligenza e senza l'esposizione di DUAL Italia ad una situazione oggettiva di "pericolo 231"	retribuzione base <ul style="list-style-type: none"> • Sospensione dal lavoro e dalla retribuzione fino ad un massimo di dieci giorni • Licenziamento con preavviso • Risoluzione del rapporto
Omissione di comunicazione dovuta all'OdV come indicata nei protocolli	<ul style="list-style-type: none"> • Richiamo scritto • Multa non superiore a quattro ore della retribuzione base, • Sospensione dal lavoro e dalla retribuzione fino ad un massimo di dieci giorni • Licenziamento con preavviso • Licenziamento senza preavviso con eventuale sospensione cautelare non disciplinare • Risoluzione del rapporto
Comportamento a rischio di reati (così come elencati nel Modello) che determina, anche solo potenzialmente, l'apertura a carico di DUAL Italia di un procedimento ex d.lgs. 231/2001	<ul style="list-style-type: none"> • Sospensione dal lavoro e dalla retribuzione fino ad un massimo di dieci giorni • Licenziamento con preavviso • Licenziamento senza preavviso con eventuale sospensione cautelare non disciplinare • Risoluzione del rapporto
Comportamento diretto in modo univoco ed intenzionale al compimento di un reato sanzionato nel d.lgs. 231/2001	<ul style="list-style-type: none"> • Licenziamento con preavviso • Licenziamento senza preavviso con eventuale sospensione cautelare non disciplinare • Risoluzione del rapporto
Comportamento che ha determinato l'applicazione a carico di DUAL Italia delle misure previste dal d.lgs. 231/2001	<ul style="list-style-type: none"> • Licenziamento senza preavviso con eventuale sospensione cautelare non disciplinare • Risoluzione del rapporto

La sanzione adottata deve essere, in ogni caso, commisurata all'infrazione, nella logica di bilanciamento tra condotta trasgressiva e conseguenza disciplinare, sulla base dei seguenti parametri:

- livello di responsabilità ed autonomia del trasgressore;
- eventuale esistenza di precedenti violazioni a carico dello stesso;



- intenzionalità del suo comportamento e gravità del medesimo, intesa come il livello di rischio a cui DUAL Italia può ragionevolmente ritenersi esposta a seguito della condotta censurata;
- altre particolari circostanze in cui si è manifestata l'infrazione.

CAPITOLO 6

DIFFUSIONE ED AGGIORNAMENTO DEL MODELLO

6.1 Formazione ed informazione al personale di DUAL Italia

DUAL Italia, consapevole dell'importanza degli aspetti formativi e informativi in funzione di protocollo preventivo di primario rilievo, opererà al fine di garantire la conoscenza da parte del personale sia del contenuto del d.lgs. 231/2001 e degli obblighi derivanti dal medesimo, sia del Modello.

Ai fini dell'attuazione del Modello, la formazione, le attività di sensibilizzazione e quelle di informazione nei confronti del personale sono gestite dalla competente funzione aziendale in stretto coordinamento con l'Organismo di Vigilanza e con i responsabili delle altre funzioni aziendali coinvolte nell'applicazione del Modello.

L'attività di formazione, sensibilizzazione e di informazione riguarda tutto il personale, compreso quello apicale, e dovrà essere prevista e realizzata sia all'atto dell'assunzione o dell'inizio del rapporto, sia in occasione di mutamenti di funzione della persona, ovvero di modifiche del Modello o delle ulteriori circostanze di fatto o di diritto che ne determinino la necessità al fine di garantire la corretta applicazione delle disposizioni previste dal d.lgs. 231/2001.

In particolare, a seguito dell'approvazione del presente documento è prevista:

- una comunicazione iniziale a tutto il personale in forze allo stato, circa l'adozione del Modello da parte di DUAL Italia;
- successivamente, la consegna ai nuovi assunti di un "kit" informativo, contenente (oltre al materiale indicato da ulteriori policy o procedure aziendali, in materia di *privacy* e sicurezza delle informazioni, igiene e sicurezza sul lavoro, ecc.), il CCNL, il testo del d.lgs. 231/2001 e il presente documento "*Modello di organizzazione, gestione e controllo ai sensi del D. Lgs. 231/2001*", con il quale assicurare agli stessi le conoscenze considerate di primaria rilevanza.
- La sottoscrizione da parte dei dipendenti di DUAL Italia di un apposito modulo per presa di conoscenza ed accettazione;
- Una specifica attività di formazione da organizzarsi periodicamente (con soluzioni che garantiscano il riscontro dell'avvenuta erogazione), sotto la supervisione dell'Organismo di Vigilanza.

Le azioni di comunicazione e formazione dovranno riguardare, in particolare, strumenti quali i poteri autorizzativi, le linee di dipendenza gerarchica, le procedure, i flussi di informazione e tutto quanto contribuisca a dare trasparenza nell'operare quotidiano, oltre ai contenuti delle policies Ethics & Compliance e del Conduct Policy Statement.



Tutte le azioni di comunicazione e formazione traggono la loro origine nella volontà dei vertici aziendali e richiedono la massima partecipazione e attenzione da parte dei relativi destinatari.

Al fine di garantire l'effettiva diffusione del Modello e l'informazione del personale di DUAL Italia con riferimento ai contenuti del d.lgs. 231/2001 ed agli obblighi derivanti dall'attuazione del medesimo, dovrà essere predisposta una specifica area della rete aziendale interna dedicata all'argomento e aggiornata a cura dell'Organismo di Vigilanza (nella quale siano presenti e disponibili, oltre i documenti che compongono il *kit* informativo precedentemente descritto, anche la modulistica e gli strumenti per le segnalazioni all'Organismo di Vigilanza ed ogni altra documentazione eventualmente rilevante).

6.2 Informazione ai soggetti terzi

Agli ulteriori soggetti aventi rapporti contrattuali con DUAL Italia, in particolare agenti e altri procacciatori di affari, fornitori, consulenti e soggetti esterni all'organizzazione d'impresa che gestiscono in regime di *outsourcing* attività appartenenti al ciclo operativo di DUAL Italia, sono fornite da parte delle funzioni aziendali aventi contatti istituzionali con gli stessi, in coordinamento con l'Organismo di Vigilanza, apposite informative sulle politiche e le procedure adottate da DUAL Italia sulla base del Modello, sui contenuti delle policies Ethics & Compliance e del Conduct Policy Statement, nonché sulle conseguenze che comportamenti contrari alle previsioni del Modello o alla normativa vigente possono avere, con riferimento ai rapporti contrattuali.

Laddove possibile, sono inserite nei testi contrattuali specifiche clausole dirette a disciplinare tali conseguenze, quali clausole risolutive o diritti di recesso in caso di comportamenti contrari alle policies Ethics & Compliance, al Conduct Policy Statement e/o a protocolli definiti dal Modello.

6.3 Aggiornamento ed adeguamento del Modello

Il Consiglio di Amministrazione delibera in merito all'aggiornamento del Modello e del suo adeguamento in relazione a modifiche e/o integrazioni che si dovessero rendere necessarie in conseguenza di:

- a. violazioni delle prescrizioni del Modello;
- b. modificazioni dell'assetto interno di DUAL Italia e/o delle modalità di svolgimento delle sue attività;
- c. modifiche normative ed evoluzioni dottrinali e giurisprudenziali sui temi giuridici rilevanti ai sensi del d.lgs. 231/2001;
- d. risultanze dei controlli dell'Organismo di Vigilanza.

Una volta approvate, le modifiche e le istruzioni per la loro immediata applicazione sono comunicate all'Organismo di Vigilanza, il quale vigilerà affinché le stesse modifiche siano sollecitamente rese operative da parte di DUAL Italia e curerà la corretta comunicazione dei relativi contenuti all'interno e all'esterno della struttura aziendale.

DUAL Italia S.p.A.

Via Edmondo De Amicis, 51 | 20123 Milano | Italy

T: +39 02 72080597 | F: +39 02 72080592

reception@dualitalia.com | dualitalia@legalmail.it | www.dualitalia.com



L'Organismo di Vigilanza provvederà, altresì, mediante apposita relazione, ad informare il Consiglio di Amministrazione di DUAL Italia circa l'esito delle attività intraprese in ottemperanza alla delibera che dispone l'aggiornamento e/o adeguamento del Modello.

L'Organismo di Vigilanza conserva, in ogni caso, precisi compiti e poteri in merito alla cura, sviluppo e promozione del costante aggiornamento del Modello.

In particolare, al fine di garantire che le variazioni del Modello siano operate con la necessaria tempestività ed efficacia, all'Organismo di Vigilanza è delegato il compito di apportare con cadenza periodica, ove risulti necessario, le modifiche al Modello che attengano ad aspetti di carattere descrittivo, nonché ai contenuti degli Allegati al Modello.

In occasione della presentazione della relazione riepilogativa annuale l'Organismo di Vigilanza (cfr. sopra, Cap. 4) un'apposita nota informativa delle variazioni apportate in attuazione della delega ricevuta al fine di farne oggetto di apposita delibera di ratifica da parte dei vertici aziendali.

Rimane, in ogni caso, di esclusiva competenza del Consiglio di Amministrazione la delibera di aggiornamento e/o di adeguamento del Modello dovuti ai seguenti fattori:

- a. intervento di modifiche normative o di evoluzioni giurisprudenziali e dottrinali in tema di responsabilità amministrativa degli enti;
- b. identificazione di nuove attività sensibili, o variazione di quelle precedentemente identificate, anche eventualmente connesse all'avvio di nuove attività di DUAL Italia;
- c. formulazione di osservazioni da parte del Ministero della Giustizia a norma dell'art. 6 del d.lgs. 231/2001 e degli artt. 5 e ss. del D.M. 26 giugno 2003, n. 201;
- d. commissione dei reati richiamati dal d.lgs. 231/2001 da parte dei Destinatari o, più in generale, di significative violazioni del Modello;
- e. riscontro di carenze e/o lacune nelle previsioni del Modello a seguito di verifiche sull'efficacia del medesimo.

Il Modello sarà, in ogni caso, sottoposto a procedimento di revisione periodica sulla base di apposite proposte di aggiornamento formulate dall'Organismo di Vigilanza.